**Allegato A**

**“****Strategie innovative di internazionalizzazione”**

**PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3– AZIONE 1.3.4 – Intervento 1.3.4.2 -** **Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione delle imprese**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obiettivi** | Il bando è attuato a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027 della Regione Marche intervento 1.3.4.2 “Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione delle imprese”, ai sensi della L.R. n.30/2008 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale”, nonché dell’art. 6.2 “Interventi per lo sviluppo e il rafforzamento competitivo delle PMI, delle microimprese e delle start up” della L.R n. 4/2022 . Esso inoltre è in coerenza con gli ambiti tecnologici individuati nella Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027 e con il “Piano triennale Integrato per interventi di internazionalizzazione, cooperazione internazionale e Macroregione Adriatico Ionica 2022-2024”.Con questa iniziativa la Regione Marche intende favorire l’accesso delle imprese a nuovi mercati e il consolidamento della posizione sui mercati esteri attraverso la definizione di una strategia innovativa di promozione internazionale. |
| **Destinatari**  | Micro, piccole e medie imprese in forma singola e aggregata anche sotto forma di Consorzi per l’internazionalizzazione |
| **Presentazione della domanda e scadenza** | La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 25/07/2024 ed entro, e non oltre, le ore 13:00 del 15/10/2024 |
| **Dotazione finanziaria** | € 13.000.000,00 a valere sull’Asse 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Intervento 1.3.4.2 |
| **Struttura regionale** | Dipartimento Sviluppo Economico |
| **Responsabile del procedimento** | Stefano Luzi  |
| **Tel.** | 071/8063106 |
| **PEC** | regione.marche.sviluppoeconomico@emarche.it |
| **Indirizzo mail** | stefano.luzi@regione.marche.it |
| **Link sito web** | <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/marche-innovazione>; <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei> |
| **Link piattaforma SIGEF** | https://sigef.regione.marche.it |

Sommario

[1 Finalità e risorse 4](#_Toc171419593)

[1.1 Finalità e obiettivi 4](#_Toc171419594)

[1.2 Dotazione finanziaria 4](#_Toc171419595)

[2 Beneficiari e requisiti di ammissibilità 4](#_Toc171419596)

[2.1 Beneficiari 4](#_Toc171419597)

[2.2 Tipologia di procedura 5](#_Toc171419598)

[2.3 Requisiti di ammissibilità 5](#_Toc171419599)

[3 Interventi e spese ammissibili 8](#_Toc171419600)

[3.1 Interventi ammissibili 8](#_Toc171419601)

[3.2 Costi di investimento 10](#_Toc171419602)

[3.3 Spese Ammissibili 10](#_Toc171419603)

[3.4 Termini ammissibilità della spesa 12](#_Toc171419604)

[3.5 Intensità dell’agevolazione 13](#_Toc171419605)

[3.6 Regole sul cumulo 16](#_Toc171419606)

[3.7 Divieto di doppio finanziamento 16](#_Toc171419607)

[4 Modalità e termini di presentazione della domanda 17](#_Toc171419608)

[4.1 Modalità di presentazione della domanda 17](#_Toc171419609)

[4.2 Termini di presentazione della domanda 18](#_Toc171419610)

[4.3 Documentazione a corredo della domanda 18](#_Toc171419611)

[4.4 Documentazione incompleta e integrativa 19](#_Toc171419612)

[5 Istruttoria, criteri e modalità di valutazione 20](#_Toc171419613)

[5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento 20](#_Toc171419614)

[5.2 Criteri di selezione 20](#_Toc171419615)

[5.3 Criteri di priorità/premialità 23](#_Toc171419616)

[5.4 Approvazione della graduatoria 23](#_Toc171419617)

[5.5 Cause di non ammissione 24](#_Toc171419618)

[6 Modalità di rendicontazione della spesa 24](#_Toc171419619)

[6.1 Rendicontazione delle spese 24](#_Toc171419620)

[6.2 Monitoraggio e gestione dei flussi di dati 25](#_Toc171419621)

[6.3 Modalità di erogazione dell’aiuto 25](#_Toc171419622)

[6.4 Erogazione dell’anticipo e garanzia fideiussoria 26](#_Toc171419623)

[7 Controlli, varianti e revoche 26](#_Toc171419624)

[7.1 Controlli 26](#_Toc171419625)

[7.2 Varianti 27](#_Toc171419626)

[7.3 Proroghe 28](#_Toc171419627)

[7.4 Sospensioni 29](#_Toc171419628)

[7.5 Rinuncia 29](#_Toc171419629)

[7.6 Revoche e procedimento 29](#_Toc171419630)

[8 Obblighi del beneficiario 31](#_Toc171419631)

[8.1 Obblighi in materia di visibilità e comunicazione 31](#_Toc171419632)

[8.2 Obblighi connessi alla rendicontazione 31](#_Toc171419633)

[8.3 Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni 32](#_Toc171419634)

[8.4 Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l’amministrazione 33](#_Toc171419635)

[8.5 Rispetto della normativa 33](#_Toc171419636)

[9 Pubblicità del bando 33](#_Toc171419637)

[10 Disposizioni finali 34](#_Toc171419638)

[10.1 Diritto di accesso 34](#_Toc171419639)

[10.2 Procedure di ricorso 34](#_Toc171419640)

[10.3 Trattamento dati personali 34](#_Toc171419641)

[10.4 Disposizioni finali 34](#_Toc171419642)

[11 Norme di rinvio 35](#_Toc171419643)

[12 Appendici e allegati 35](#_Toc171419644)

# Finalità e risorse

## Finalità e obiettivi

La Regione Marche intende favorire l’accesso delle imprese a nuovi mercati, il consolidamento della posizione e la diversificazione sui mercati esteri attraverso il supporto alle PMI per la definizione di una strategia innovativa di promozione internazionale, negli ambiti definiti dalla Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027 e in coerenza con il “Piano triennale Integrato per interventi di internazionalizzazione, cooperazione internazionale e Macroregione Adriatico Ionica 2022-2024”.

In questo senso, il presente bando intende sostenere le attività di internazionalizzazione dirette a potenziare e consolidare la presenza delle imprese marchigiane sui mercati esteri, rafforzando la gestione delle attività di marketing e commerciali.

Al fine di promuovere gli investimenti e fare fronte al fabbisogno di liquidità delle imprese, il proponente può anche beneficiare dell’aiuto previsto dall’intervento “Fondo Nuovo Credito - sezione Internazionalizzazione”(Appendice A.4), strumento finanziario sotto forma di garanzia su un finanziamento bancario associata a sovvenzioni a fondo perduto per l’abbattimento del costo degli interessi e del costo della garanzia, approvato con Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito n. 731/IACR del 28 dicembre 2023.

## Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie attivate con il presente bando, in termini di contributo pubblico - dato dall’insieme delle quote FESR, Fondo di Rotazione ex L 183/87 e Regione - sono pari a 13.000.000,00 di euro. Il tasso di partecipazione del FESR al contributo pubblico è pari al 50%.

L’intervento prevede due linee di finanziamento: una dedicata alle PMI in forma singola e aggregata, l’altra ai consorzi per l’internazionalizzazione.

|  |  |
| --- | --- |
| Tipologia di beneficiari | Dotazione finanziaria |
| Linea 1: PMI in forma singola e aggregata | € 11.000.000,00 |
| Linea 2: Consorzi per l’internazionalizzazione | € 1.500.000,00 |
| Strumento finanziario: Fondo Nuovo Credito - sezione Internazionalizzazione | € 500.000,00 |
| TOTALE | € 13.000.000,00 |

La Regione Marche, al fine di garantire l’allocazione ottimale delle risorse in funzione delle effettive richieste, si riserva la facoltà di effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse stesse tra le linee di intervento, in base alle loro effettive necessità.

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di scorrere le graduatorie approvate - nei limiti di vigenza delle stesse e compatibilmente con il termine finale di ammissibilità delle spese del PR - utilizzando ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili in seguito a revoche, rinunce, economie, minori spese dei progetti finanziati o riprogrammazioni del PR o del MAPO.

# Beneficiari e requisiti di ammissibilità

## Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le micro, piccole e medie imprese **(MPMI)[[1]](#footnote-2), in forma singola o aggregata** nella forma di **contratto di rete,** **associazione temporanea di scopo** o **raggruppamento temporaneo** secondo le prescrizioni indicate nell’Appendice A.3 anche sotto forma di **consorzi per l’internazionalizzazione**, come specificato al punto 2.3.

## Tipologia di procedura

La selezione delle domande di agevolazione avverrà con procedura valutativa a graduatoria.

## Requisiti di ammissibilità

Le imprese, alla data di presentazione della domanda e di concessione del contributo, devono rispettare i criteri di ammissibilità formali, obbligatori e specifici per l’azione 1.3.4**[[2]](#footnote-3)** e possedere i seguenti requisiti:

1. essere iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente, oppure, in caso di liberi professionisti, essere titolari di partita IVA attiva;
2. possedere i requisiti dimensionali di **micro, piccola o media impresa**. La dimensione di impresa viene verificata includendo nel calcolo le quote di partecipazione e tutti i rapporti di collegamento e/o associazione, come definito dall’Allegato 1 al Regolamento UE n. 651 del 17 Giugno 2014. L’impresa deve preventivamente comunicare all’amministrazione regionale ogni ulteriore variazione della compagine sociale che dovesse intercorrere tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del contributo, al fine di verificare l’effettivo mantenimento del requisito relativo alla dimensione d’impresa;
3. essere attive ed avere l’attività economica prevalente, come risultante dal certificato CCIAA[[3]](#footnote-4), non rientrante nei settori di attività esclusi dalla normativa comunitaria applicabile, così come approfondito nell’Appendice A.1;
4. avere la sede dell’investimento ubicata nel territorio della Regione Marche; qualora all’atto della presentazione della domanda l’impresa beneficiaria non abbia ancora una sede ove realizzare l’investimento sul territorio regionale, l’apertura della sede dovrà essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data della richiesta del primo pagamento del contributo;
5. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposte a procedure di regolazione dell’insolvenza ai sensi del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
6. disporre delle risorse necessarie per garantire la sostenibilità finanziaria del progetto. Per possedere tale requisito ciascun soggetto proponente deve soddisfare almeno una delle due formule di seguito indicate: CN > (CP – I)/3, o OF/F < 8%[[4]](#footnote-5);
7. rispettare le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza, nonché ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
8. essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa[[5]](#footnote-6);
9. rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato;
10. essere in regola con la normativa antimafia;
11. essere in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: D. Lgs. n. 81/08 (testo unico sicurezza sul lavoro) e s.m.i.;
12. essere in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente: D.lgs. N. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente).

Le imprese aventi sede legale all’estero e prive di sede o unità operativa nelle Marche al momento della presentazione della domanda possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando, purché attestino il possesso dei requisiti equipollenti a quelli richiesti dal bando stesso secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

**Nel caso di partecipazione in forma aggregata**:

* il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo proponente determinerà l’inammissibilità della domanda con pregiudizio per l’intero partenariato;
* qualora il raggruppamento di imprese non sia stato ancora costituito alla data di presentazione della domanda, nella forma di contratto di rete, associazione temporanea di scopo o raggruppamento temporaneo, l’accordo di partenariato dovrà essere stipulato e formalizzato entro e non oltre la data dell’accettazione degli esiti istruttori;
* ogni impresa dovrà essere indipendente, cioè non associata e non collegata, rispetto a ogni impresa componente l’aggregazione, ai sensi del Reg. (UE) n.651 del 17 giugno 2014, Allegato I.
* le MPMI in forma aggregata possono presentare domanda attraverso la collaborazione effettiva tra almeno tre imprese indipendenti, cioè non associate e non collegate[[6]](#footnote-7) in cui ciascuna impresa sostiene una spesa non inferiore alla metà del peso medio dei partecipanti sul totale della spesa complessiva ammissibile del progetto[[7]](#footnote-8). La collaborazione deve essere formalizzata attraverso la stipula di un Accordo di partenariato, redatto mediante atto notarile nella forma di contratto di rete[[8]](#footnote-9), associazione temporanea di scopo o raggruppamento temporaneo[[9]](#footnote-10), secondo le prescrizioni indicate nell’Appendice A.3.

Un’ impresa può presentare una sola domanda di contributo, scegliendo di presentare il progetto in forma singola o in forma aggregata, pena l’esclusione di tutte le domande in cui figuri lo stesso soggetto.

**Nel caso di partecipazione dei consorzi per l’internazionalizzazione, oltre ai requisiti di cui sopra, i Consorzi devono:**

* essere costituiti nella forma di consorzio, ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile, o costituiti in forma di società consortile o cooperativa, aventi per oggetto, ai sensi della legge n. 134/2012, la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese, nonché il supporto alla loro presenza sui mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere.

Ciascun consorzio può presentare **una sola domanda di contributo**, pena l’esclusione di tutte le domande in cui figuri la stessa denominazione.

Non possono essere ammesse a contributo i consorzi e le imprese:

1. che si trovano nella condizione di impresa in difficoltà[[10]](#footnote-11) come definita dall'articolo 2, par. 1, punto 18, del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione;
2. che si trovano in stato di liquidazione volontaria;
3. che sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
4. i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione, o i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all’articolo articolo 94 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
5. qualora sussistano con riferimento ai soggetti indicati nell’articolo 85 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall’articolo 67, o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’articolo 84 comma 4 del medesimo decreto.

Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifiche documentali di primo livello ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DPR 445/2000, così come modificato dall’art 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, con applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, rispettivamente previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. come da ultimo rese più severe per effetto del citato articolo 264. Laddove fosse necessario, per la numerosità delle domande, l’Amministrazione regionale procederà ad effettuare verifiche a campione impiegando uno specifico software per l’estrazione di almeno il 5% dei soggetti da sottoporre a controllo.

# Interventi e spese ammissibili

## Interventi ammissibili

Ai fini del presente bando sono ammissibili i progetti d’impresa volti a potenziare la presenza sui mercati esteri, con riferimento ai paesi target individuati, attraverso l’attivazione di uno o più dei seguenti cinque interventi:

1. **Rafforzamento dell’immagine aziendale o consortile e/o del brand**
2. **Incoming di operatori esteri**
3. **Showroom/mostre temporanee (massimo 18 mesi) di prodotti e/o servizi realizzate in Italia o all’estero**
4. **Fiere internazionali di settore organizzate in Italia e all’estero (il cui costo di partecipazione complessivo supera i 50.000,00 € per singola fiera)**
5. **Innovazione di design e ecodesign per i mercati target**

In particolare:

|  |  |
| --- | --- |
| **INTERVENTO** | **DESCRIZIONE** |
| **1) Rafforzamento dell’immagine aziendale e/o del brand** | Definizione di strategie di internazionalizzazione, anche nel campo del digitale, e di comunicazione finalizzate all’internazionalizzazione e alla promozione di prodotti/servizi o brand su mercati esteri individuati come target. L’elemento comune a queste attività è il rafforzamento della value proposition e dell’immagine e/o del brand dell’impresa al fine di consolidare la propria presenza internazionale e raggiungere nuovi mercati. Le spese ammissibili riguardano i servizi relativi allo sviluppo e implementazione delle strategie, compreso il social media marketing, il potenziamento della comunicazione e la protezione della proprietà intellettuale sui mercati esteri. |
| **2) Incoming di operatori esteri** | Incontro con i partner commerciali e strategici dell’impresa rappresentanti il mercato estero individuato, ma anche potenziali importatori, buyer, distributori, giornalisti specializzati, agenti. Le spese ammissibili riguardano i costi connessi alle trasferte e alla messa a disposizione di locali e servizi |
| **3) Showroom/mostre temporanee (massimo 18 mesi) di prodotti e/o servizi realizzate in Italia e all’estero** | Allestimento di show room realizzati in Italia e/o all’estero nei paesi target volti a consolidare i legami con i partner commerciali e a crearne di nuovi, oltre che diffondere la conoscenza del valore aggiunto offerto dall’impresa. Le mostre temporanee realizzate in Italia devono prevedere di accogliere visitatori, operatori o partner commerciali esteri. Le spese ammissibili riguardano tutte le voci di costi operativi connessi alla progettazione, all’allestimento, all’organizzazione e gestione dello spazio espositivo |
| **4) Fiere internazionali di settore organizzate in Italia e all’estero (il cui costo di partecipazione complessivo supera i 50.000,00 € per singola fiera)** | Partecipazione a fiere internazionali in Italia (https://calendariofiereinternazionali.it/) e all’estero nei paesi target il cui costo complessivo per l’impresa supera i 50.000,00 € per singola fiera. In caso di domanda presentata in forma aggregata la partecipazione di più imprese alla stessa fiera deve avere un costo complessivo minimo di 50.000,00 € per ogni stand che si intende allestire. **Sono escluse le fiere** di cui al “Piano integrato per interventi di internazionalizzazione, Cooperazione internazionale e Macroregione Adriatico Ionica” approvato con DGR n. 639 del 29/04/2024 e s.m.i., cofinanziate ai sensi della convenzione con la Camera di Commercio di cui alla DGR n. 106 del 06/02/2024 e ai sensi del piano approvato con decreto del Direttore dell’Agenzia per il Turismo e per l'Internazionalizzazione (ATIM) n. 47 del 19/02/2024[[11]](#footnote-12).Le spese ammissibili riguardano tutte le voci di costi connessi alla tariffa dello stand, alla progettazione, all’allestimento, all’organizzazione e gestione dello spazio espositivo, trasporto e assicurazione merci per esposizione presso lo stand, hostess e interpreti |
| **5) Innovazione del design e ecodesign per i mercati target** | Progettazione di nuovi design ideati per il mercato internazionale individuato attraverso l’adeguamento di prodotti esistenti o sviluppo di nuovi modelli al fine di rispondere alle particolari esigenze estetiche, funzionali e prestazionali richieste dal mercato target. Le spese ammissibili riguardano i costi di progettazione, la tutela della proprietà intellettuale e l’ottenimento di certificazioni per nuovi prodotti o prodotti in catalogo per il mercato dei paesi target. |

I prodotti/servizi oggetto del progetto di internazionalizzazione devono risultare coerenti con gli ambiti di specializzazione produttiva e le traiettorie di innovazione emersi durante il processo di scoperta imprenditoriale della “Strategia regionale di specializzazione intelligente 2021-2027” indicati al link <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Innovazione/Strategia-di-Specializzazione-Intelligente-per-Ricerca-e-Innovazione>.

Ai sensi dell’articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti che risultino violare il principio di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” (DNSH), così come definito dall’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, tenuto conto dei risultati emersi nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027[[12]](#footnote-13). Ai fini della verifica del rispetto del suddetto principio, si prenderà atto delle dichiarazioni rese dalle imprese in sede di presentazione della domanda ed in sede di rendicontazione.

## Costi di investimento

Il costo totale ammissibile del progetto di investimento non deve essere inferiore ad **Euro 40.000,00** per i progetti realizzati dalle MPMI in forma singola e dai consorzi e ad **Euro 100.000,00** per le MPMI in forma aggregata.

Il contributo regionale non potrà superare il valore di **Euro 150.000,00** per impresa. Inoltre, in caso di domanda presentata in forma aggregata il contributo non potrà superare il valore di **Euro 500.000,00** per il partenariato.

## Spese Ammissibili

Le spese ammissibili dovranno riferirsi agli interventi per cui si inoltra richiesta di contributo, essere coerenti e congrue alle finalità del progetto e funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati. Esse dovranno riguardare le seguenti tipologie di spesa, **i cui criteri sono declinati nell’Appendice A.2**, e rispettare i limiti indicati.

Di seguito si trova un elenco **non esaustivo** delle spese ammissibili per ciascun intervento:

1. **Rafforzamento dell’immagine aziendale o consortile e/o del brand.** Le spese ammissibili riguardano i servizi relativi allo sviluppo e implementazione delle strategie, compreso il social media marketing e il potenziamento della comunicazione:
	* Spese per il rafforzamento dell’immagine, anche realizzata attraverso canali digitali quali social media;
	* spese di consulenza per lo sviluppo di una strategia comunicativa, promozionale o commerciale (es. TEM, DEM, esperti, ecc.);
	* spese per la creazione, l’implementazione, la traduzione in lingua estera dei contenuti del sito internet dell’impresa;
	* spese per la creazione e/o sviluppo di una piattaforma e-commerce proprietaria;
	* spese per l’utilizzo di un market place;
	* spese per la protezione della proprietà intellettuale sui mercati esteri (compreso il dominio web).
2. **Incoming di operatori esteri.** Le spese ammissibili riguardano i costi connessi alle trasferte e alla messa a disposizione di locali e servizi:
	* spese di viaggio e pernottamento di operatori esteri in Italia e spese per visti;
	* spese per indennità giornaliere;
	* spese per l’affitto di spazi e locali per i meeting;
	* spese per l’acquisto di servizi di organizzazione;
	* spese per l’acquisto di servizi per la messa a disposizione di personale dedicato (es. hostess, interpreti…);
	* spese di consulenza anche per la ricerca e selezione degli operatori (es. TEM, DEM, esperti, ecc.).
3. **Showroom/mostre temporanee (massimo 18 mesi) di prodotti e/o servizi realizzate in Italia o all’estero.** Le spese ammissibili riguardano tutte le voci di costi operativi connessi alla progettazione, all’allestimento, all’organizzazione e gestione dello spazio espositivo:
	* spese per affitto spazi e locali (per un periodo non superiore a 18 mesi), uffici, spazi di co-working, sale espositive, ambienti di meeting point, ecc.;
	* spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione, realizzazione e gestione, acquisto e noleggio di materiali inclusa la manutenzione degli spazi espositivi, servizi di trasporto e similari;
	* spese per la creazione/l’utilizzo di piattaforme informatiche in caso di esposizioni virtuali;
	* spese per l’acquisto di servizi per la messa a disposizione di personale dedicato (es. hostess, interpreti…);
	* spese per l’acquisto di servizi assicurativi collegati.
4. **Fiere internazionali di settore organizzate in Italia e all’estero (il cui costo di partecipazione complessivo supera i 50.000,00 € per singola fiera).** Le spese ammissibili riguardano tutte le voci di costi connessi alla tariffa dello stand, alla progettazione, all’allestimento, all’organizzazione e gestione dello spazio espositivo, trasporto e assicurazione merci, hostess e interpreti:
	* quota di partecipazione/iscrizione alle fiere;
	* spese per l’utilizzo di piattaforme di matching;
	* spese per il noleggio di stand, oneri e diritti fissi, in base al regolamento della manifestazione fieristica, inserimento nel catalogo dell’evento fieristico;
	* spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione, realizzazione e gestione, acquisto e noleggio di materiali inclusa la manutenzione degli spazi espositivi, servizi di trasporto e similari;
	* spese per l’acquisto di servizi per la messa a disposizione di personale dedicato (es. hostess, interpreti…);
	* spese per l’acquisto di servizi assicurativi collegati.
5. **Innovazione di design e ecodesign per i mercati target.** Le spese ammissibili riguardano i costi di progettazione e sviluppo del nuovo design per i mercati esteri:
	* spese per l’acquisizione di competenze specialistiche o l’acquisizione di brevetti ottenuti anche in licenza alle normali condizioni di mercato;
	* spese per consulenze finalizzate all’ideazione e progettazione del nuovo design;
	* spese per l’ottenimento di certificazioni per il mercato di paesi target.

Inoltre, sono riconosciute le seguenti voci di spesa calcolate con un tasso forfettario:

**Personale**

Costo del personale dipendente a tempo indeterminato impiegato nel progetto, calcolato forfettariamente fino alla percentuale del 20%[[13]](#footnote-14) dei costi diretti ammissibili (interventi 1,2,3,4,5).

**Spese Generali**

Spese generali: costi indiretti funzionali alla realizzazione del progetto calcolati con un tasso forfettario fino al 7% dei costi ammissibili (esclusi i costi per il personale)[[14]](#footnote-15).

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

* 1. acquisto di beni usati;
	2. spese per investimenti meramente sostitutivi, rispondenti a necessità di adeguamento del processo produttivo alle esigenze di mercato;
	3. spese relative a cambiamenti e/o adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine;
	4. spese per il funzionamento dell’impresa (es. gestione, consulenze relative all’ordinaria amministrazione, servizi regolari di consulenza legale, spese ordinarie di pubblicità), fatto salvo quanto previsto per le spese di personale e per le spese promozionali;
	5. spese relative ad investimenti necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti;
	6. spese per beni e impianti non strettamente necessari per l’esercizio dell’attività dell’impresa, anche se obbligatori per legge (es. estintori, impianto antincendio, impianto antifurto, impianto di videosorveglianza, impianto di condizionamento e/o riscaldamento ambienti, impianti elettrici, ecc.);
	7. spese per manutenzione ordinaria;
	8. spese per la realizzazione di opere tramite commesse interne;
	9. beni in comodato;
	10. autovetture, veicoli, mezzi di trasporto di ogni genere;
	11. imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni/strutture/mezzi galleggianti compresi relativi macchinari e allestimenti;
	12. beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria (leasing);
	13. spese relative alla formazione del personale;
	14. spese per opere edili di qualsiasi tipo.

Non sono ammessi inoltre:

* 1. i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione e/o in criptovaluta di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
	2. la vendita e/o fatturazione di beni/servizi/consulenze all’impresa beneficiaria da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c.;
	3. la vendita e/o fatturazione di beni/servizi/consulenze all’impresa beneficiaria da parte dei soci dell’impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi di amministrazione della stessa, o dal coniuge, o da parenti entro il primo grado in linea diretta dei soggetti richiamati;
	4. la vendita e/o fatturazione di beni/servizi/consulenze tra imprese del medesimo raggruppamento (laddove previsto);
	5. qualsiasi forma di autofatturazione.

Si precisa che non saranno finanziabili la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Gli aiuti di cui al presente bando non hanno lo scopo di sostenere direttamente le vendite in un altro Stato.

## Termini ammissibilità della spesa

I progetti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione e comunque entro 30 giorni dalla data in cui le imprese ricevono la comunicazione di concessione delle agevolazioni.

**Tuttavia,** **per le sole linee di intervento 3 e 4, e solo per attività realizzate ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 “de minimis”, sarà possibile considerare come data di avvio il 01/09/2023**.

Ai sensi dell’art. 63 par. 6 del Reg. (UE) n. 1060/2021 i progetti non devono essere stati portati materialmente a termine o completamente attuati prima che il beneficiario abbia presentato la domanda di finanziamento nell'ambito del programma

In caso di partecipazione in forma aggregata, i progetti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione e alla data di stipula e sottoscrizione dell’Accordo di partenariato e comunque entro 30 giorni dalla data in cui le imprese ricevono la comunicazione di concessione delle agevolazioni.

Per “avvio del progetto” si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento o la data di inizio delle attività del personale, a seconda di quale condizione si verifichi prima[[15]](#footnote-16). La data di avvio è quella indicata dall’impresa/impresa capofila nella comunicazione di accettazione degli esiti istruttori.

I progetti devono essere realizzati e conclusi entro 18 mesi successivi alla data di avvio.

Per “data di conclusione” si intende quella indicata dal beneficiario in sede di rendicontazione finale, fermo restando il limite di 18 mesi[[16]](#footnote-17) dalla data di avvio per la realizzazione delle attività. Il progetto si intende realizzato e concluso quando le attività sono state svolte come da progetto approvato e le relative spese sono state fatturate entro il suddetto termine, ancorché pagate e quietanzate nei 60 giorni successivi.

## Intensità dell’agevolazione

Il presente bando è attuato ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 “de minimis” con un’intensità di aiuto pari al 70%.

Tuttavia, per i soli interventi 3), 4), 5), il beneficiario potrà optare per il regime in esenzione di cui al Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26 giugno 2014, e s.m.i., ed in particolare nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 18, 19, 28 e 29, con un’intensità di aiuto pari al 50%.

**Ogni impresa per ogni intervento potrà selezionare in via esclusiva una sola tipologia di regime di aiuti,** per cui le diverse spese sostenute dall’impresa relative allo stesso intervento (es. Intervento 4) Fiere internazionali) rientreranno all’interno dello stesso regime (es. tutte in “de minimis”).

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale a fondo perduto, per la realizzazione del programma di investimento, nella misura indicata nel seguente schema:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INTERVENTO** | **Reg. (UE) n. 2831/2023 “de minimis”** | **Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i. – in regime di esenzione** |
| 1) Rafforzamento dell’Immagine aziendale o consortile e/o del brand | **70%** | **x** |
| 2) Incoming di operatori esteri | **70%** | **x** |
| 3) Showroom/mostre temporanee (massimo 18 mesi) di prodotti e/o servizi realizzate in Italia o all’estero | **70%** | **50%****(art. 19)** |
| 4) Fiere internazionali di settore organizzate in Italia e all’estero (il cui costo di partecipazione complessivo supera i 50.000,00 €) | **70%** | **50%****(art. 19)** |
| 5) Innovazione di design e ecodesign per i mercati target | **70%** | **50%****(artt. 18, 28, 29)** |
| Personale | **70%** | **x** |
| Spese Generali | **70%** | **x** |

L’agevolazione è concessa per la realizzazione del progetto e, a scelta del proponente:

- sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto **(Opzione 1)**;

|  |
| --- |
| ***OPZIONE 1*** |
| Contributo in conto capitale a fondo perduto  | (50% esenzione -70% de minimis) |
| Risorse proprie del beneficiario | (50% esenzione -30% de minimis) |
| **totale**  | 100% |

- sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, espresso in percentuale sul totale delle spese ammissibili sommato all'aiuto, espresso in ESL, dello strumento finanziario “Fondo Nuovo Credito - sezione Internazionalizzazione”, istituito presso il soggetto gestore del Fondo di partecipazione “Credito Futuro Marche” (**Opzione 2**).

|  |
| --- |
| ***OPZIONE 2*** |
| Contributo in conto capitale a fondo perduto  | (50% esenzione -70% de minimis) |
| Contributo a fondo perduto espresso in ESL relativo allo strumento finanziario (garanzia, contributo in conto interessi e costo della garanzia) |
| Finanziamento bancario | (50% esenzione -30% de minimis) |
| **totale**  | 100% |

L’**Opzione** **2** prevede la possibilità di beneficiare dell’aiuto previsto dall’intervento “Fondo Nuovo Credito - sezione Internazionalizzazione” (<https://www.creditofuturomarche.it/>), sotto forma di garanzia su un finanziamento bancario associata a sovvenzioni a fondo perduto per l’abbattimento del costo degli interessi e del costo della garanzia.

Il contributo per la riduzione del costo della garanzia di primo grado rilasciata dai Confidi, viene applicata dai Confidi medesimi a vantaggio dell’impresa beneficiaria.

Il contributo per la riduzione dei costi per interessi è determinato sull’importo del prestito ammesso destinato alla realizzazione degli investimenti

Le caratteristiche della garanzia, l’intensità del contributo per la riduzione del costo della garanzia e del costo degli interessi e le modalità di erogazione degli stessi, sono stabiliti dalla Regione con il decreto di istituzione del “Fondo Nuovo Credito - sezione Internazionalizzazione” e saranno pubblicati nei siti regionali e nella piattaforma “Credito Futuro Marche” (Appendice A.4).

Nel caso l’impresa scelga **l’Opzione 2**, l’agevolazione è concessa nella misura massima delle intensità previste per la realizzazione del progetto sotto forma di contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle spese ammissibili sommato all’aiuto, espresso in ESL, dello strumento finanziario “Fondo Nuovo Credito - sezione Internazionalizzazione”.

L'aiuto in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto sarà, in ogni caso, determinato sino al concorrere delle intensità di aiuto massime concedibili previste dal presente bando, tenendo conto dell'aiuto percepito dal soggetto destinatario[[17]](#footnote-18), espresso in ESL, dello strumento finanziario “Fondo Nuovo Credito - sezione Internazionalizzazione”.

L'importo del contributo in conto capitale a fondo perduto concesso sommato al finanziamento bancario non può complessivamente superare il valore del 100% delle spese ammissibili, in rispetto del principio di esclusione del doppio finanziamento sulla stessa voce di spesa (divieto di indebito arricchimento).

In sede di liquidazione, fermo restando l’importo del finanziamento bancario già concesso, in caso di variazione del piano degli investimenti o rideterminazione del contributo a seguito dell’inammissibilità delle spese rendicontate, il contributo in conto capitale a fondo perduto potrà essere ricalcolato, in modo che la somma del finanziamento bancario già concesso e il contributo così ricalcolato non superi l’importo dell’effettivo costo del progetto rendicontato ritenuto ammissibile.

*Esempio:*

* progetto incentivato che prevede **€ 200.000,00** diinvestimenti di cui **€ 130.000,00** in “de minimis” e **€ 70.000,00** in esenzione;
* intensità massima dell’agevolazione concedibile prevista dal presente bando pari al 70% per le spese presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 “de minimis” e al 50% per quelle ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i. – in regime di esenzione.

Per l’**Opzione 1**,l’intervento agevolativo si compone esclusivamente di un contributoin conto capitale a fondo perduto, e pertanto sarà pari a ***€ 126.000,00*** *(70% di 130.000,00 + 50% di € 70.000,00)*.

Per l’**Opzione 2**,invece,l’intervento agevolativo si compone necessariamente di due operazioni distinte sullo stesso progetto incentivato: un contributo in conto capitale a fondo perduto e l'aiuto, espresso in ESL, dello strumento finanziario sotto forma di garanzia sul finanziamento bancario associata a sovvenzioni a fondo perduto per l’abbattimento del costo degli interessi e del costo della garanzia, a titolo di cifre ipotetiche:

1. strumento finanziario “Fondo Nuovo Credito - sezione Internazionalizzazione”, con un aiuto espresso in ESL calcolato, ad esempio, su un finanziamento bancario massimo richiedibile di € 74.000,00 (€ 200.000,00 - € 126.000,00):
* (controgaranzia): 6.000,00 €
* (contributo conto interessi): 6.000,00 €
* (contributo costo garanzia): 3.134,78 €

TOTALE punto a): **€** **15.134,78**

1. ***€ 110.865,22*** (€ 126.000,00 - € 15.134,78)in conto capitale a fondo perduto (quota parte del progetto incentivato al netto dell’importo dell’aiuto in ESL relativo al finanziamento bancario richiesto di € 74.000,00);

L’**Opzione 2** può essere applicata in quanto entrambe le seguenti condizioni risultano rispettate:

* non superamento dell’intensità massima dell’aiuto concedibile prevista dal presente bando, pari al 70% per le spese presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 “de minimis” e al 50% per quelle ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i. – in regime di esenzione;
* non superamento del 100 % di finanziamenti agevolati ottenuti rispetto al costo dell’investimento (divieto di indebito arricchimento). Il sostegno combinato (contributo in conto capitale a fondo perduto più lo strumento finanziario), corrispondente in concreto al cumulo delle due agevolazioni, non supera l'importo totale del progetto incentivato pari a € 200.000,00; il finanziamento bancario chiesto dall’impresa non supera e non può superare i € 74.000,00.

Nelle tabelle che seguono si riepilogano gli esempi sopra riportati.



## Regole sul cumulo

Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente bando è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare nel rispetto delle intensità d’aiuto massime previste da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione Europea e del Regolamento (UE) n. 2831/2023 “de minimis”.

Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Trattato sul Funzionamento della UE, fino a copertura massima del 100% del costo ammissibile del progetto.

Nel caso il proponente abbia optato per l’**Opzione 2** non sarà possibile ogni forma di cumulabilità.

## Divieto di doppio finanziamento

Il “divieto di doppio finanziamento”[[18]](#footnote-19) prevede che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

# Modalità e termini di presentazione della domanda

## Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione con i relativi allegati richiesti dal bando, per il tramite del beneficiario /capofila[[19]](#footnote-20), dovrà obbligatoriamente essere presentata in modalità telematica tramite sistema informativo ([https://sigef.regione.marche.it](https://sigef.regione.marche.it/)), pena l’esclusione. È a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o suo procuratore in forma digitale. Il sistema informativo permette di accedere al contributo presentando la domanda esclusivamente entro i termini stabiliti dal bando. Le modalità per richiedere l’abilitazione al sistema sono pubblicate nella home page del sistema informativo come anche i riferimenti per la risoluzione di problemi tecnici e di contenuto. Il sistema informativo restituirà la “ricevuta di protocollazione” attestante la data e l’ora di arrivo della domanda. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo dovuta, ad eccezione di quelle presentate da enti pubblici. Gli estremi della marca da bollo dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti nella domanda. Laddove la marca da bollo dovesse essere fisica, il richiedente dovrà stampare la ricevuta di protocollazione, e apporvici la marca, annullandola. La ricevuta dovrà essere debitamente conservata ai fini di eventuali successivi controlli.

**L’impresa, nel caso di scelta dell’intervento agevolativo “Opzione 2” di cui al paragrafo 3.5, prima della presentazione della domanda di partecipazione, dovrà aver già provveduto a richiedere il finanziamento bancario, avvalendosi dell’assistenza di un Confidi convenzionato nella piattaforma** [**www.creditofuturomarche.it**](http://www.creditofuturomarche.it/)**, che si intende coinvolgere.**

L’impresa in sede di presentazione della domanda comunica alla Regione l’ottenimento del finanziamento bancario tramite una delle due seguenti modalità:

1. nel corso del periodo di apertura del Bando, tramite attestazione di delibera di finanziamento da parte della Banca, condizionata alla concessione del Contributo a fondo perduto da parte della Regione (Allegato 6);
2. nel caso in cui le tempistiche procedurali della Banca non consentano di adempiere con la modalità di cui al punto 1, l’impresa in fase di domanda presenta una autodichiarazione (vedi dichiarazioni obbligatorie in sede di domanda) rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. con l’indicazione dell’importo del finanziamento bancario richiesto e dell’intensità di aiuto massima espresso in ESL calcolato sul finanziamento bancario richiesto.

Nella domanda di partecipazione, l’impresa dovrà obbligatoriamente indicare il valore del finanziamento bancario richiesto e l’intensità di aiuto massima in ESL che ne deriva, determinata con il supporto del Confidi convenzionato coinvolto.

Nel caso in cui l’impresa non riesca ad ottenere la delibera bancaria o non sia in grado di autocertificare l’intensità di aiuto espresso in ESL calcolato sul finanziamento bancario richiesto entro il termine ultimo per la presentazione della domanda ovvero ritiene di non voler più ricorrere al finanziamento bancario, potrà comunque decidere di partecipare alle agevolazioni previste dal bando scegliendo la modalità prevista dall’intervento agevolativo “Opzione 1”, di cui al paragrafo 3.5. In ogni caso, la comunicazione di rinuncia al finanziamento bancario dovrà essere inviata dall’impresa proponente prima della adozione del decreto di concessione; in tal caso, l’agevolazione è concessa nella misura massima dell’intensità di aiuto prevista per la realizzazione del progetto (vedi paragrafo 3.5), sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto (**Opzione 1**), alternativamente, l’agevolazione è concessa per la sola quota parte del contributo in conto capitale a fondo perduto al netto dell'aiuto, espresso in ESL, dello strumento finanziario (denominato Fondo Credito Ordinario – Sezione Internazionalizzazione).

L’importo del finanziamento bancario che verrà effettivamente erogato a favore dell’impresa beneficiaria potrà essere inferiore rispetto a quello in precedenza deliberato in quanto determinato in maniera residuale successivamente alla definizione dell’importo del contributo a fondo perduto concesso dalla Regione Marche con apposito atto del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico.

L’operazione del finanziamento bancario sarà perfezionata definitivamente solo dopo che l’impresa avrà presentato alla banca il decreto di concessione.

A seguito del decreto di concessione del contributo, la Regione Marche invierà al gestore del Fondo Nuovo Credito - sezione Internazionalizzazione l’elenco delle imprese beneficiarie che hanno optato per l’**Opzione 2**, per gli adempimenti conseguenti all’attivazione della garanzia sul finanziamento bancario ed erogazione dei contributi in abbattimento del costo degli interessi e del costo della garanzia.

## Termini di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 25/07/2024 ed entro le ore 13:00 del 15/10/2024. Fa fede la data della ricevuta rilasciata dal sistema informatico.

***Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando. La presentazione di più domande in cui figuri lo stesso soggetto (sia in forma singola sia in aggregata) comporta l’esclusione delle stesse.***

La domanda deve essere corredata di tutte le informazioni richieste dal bando. Saranno dichiarate irricevibili le domande:

1. redatte e/o sottoscritte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando;
2. prive di sottoscrizione, sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare, tramite procedura informatica, agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati indicati.

## Documentazione a corredo della domanda

Di seguito si riportano gli elementi essenziali e gli allegati che la domanda di finanziamento dovrà contenere. In ogni caso farà fede la documentazione prevista dal SIGEF in fase di ‘profilazione’ del bando; tale documentazione va obbligatoriamente caricata nella Piattaforma SIGEF, **pena la non ammissibilità della domanda**. Tuttavia, al fine del rispetto del principio generale nazionale e comunitario di consentire la massima partecipazione, per inadempimenti di carattere formale, la regione Marche si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

Alla domanda di agevolazione dovranno essere allegati le dichiarazioni ed i documenti disponibili sul SIGEF di seguito indicati:

1. ALLEGATO 1 – Domanda di agevolazione, descrizione del progetto e piano di investimento (compilazione online);
2. ALLEGATO 2 - Dichiarazione dimensione di impresa;
3. ALLEGATO 3 - Cumulo aiuti di Stato (obbligatorio qualora l’impresa abbia dichiarato di avere ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi a titolo di de minimis a valere sul progetto di cui si chiede il finanziamento);
4. ALLEGATO 4 - Dichiarazione conformità obiettivi ambientali principio DNSH[[20]](#footnote-21);
5. ALLEGATO 5: Scheda Attestazione Delibera Bancaria (se pertinente);
6. ALLEGATO 6: De minimis (se pertinente);
7. ALLEGATO DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE E DI IMPEGNO IMPRESE PARTNER (solo in caso di aggregazione);
8. ALLEGATO 7 – Comunicazione di accettazione degli esiti istruttori (in sede di accettazione);
9. ALLEGATO 8 – Relazione intermedia/finale dell’intervento realizzato (in sede di rendicontazione);
10. ALLEGATO 9 – Dichiarazione costi forfettari (in sede di rendicontazione).

Inoltre:

1. documentazione per la verifica dei requisiti di ammissibilità in caso di presentazione della domanda da parte di un’impresa straniera priva di unità operativa nella Regione Marche (*se pertinente*);
2. Procura speciale (*se pertinente*) (seguire la procedura indicata nell’apposita sezione beneficiario di Sigef);
3. per le imprese non tenute alla redazione di un bilancio conforme alla IV Direttiva CEE (es. le società di persone, società estere, ecc.) dovrà essere allegato alla domanda lo schema di bilancio, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, e relativo all’ultimo esercizio chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda con allegata dichiarazione, sottoscritta del legale rappresentante, con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali. Nel caso di imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso ed approvato il primo bilancio, dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, asseverata da un revisore esterno iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in cui dovranno essere indicati i valori che le imprese stesse prevedono di contabilizzare nel bilancio relativo al primo anno di attività, illustrati da una relazione giustificativa di tali valori;
4. per liberi professionisti allegare alla domanda di contributo il documento probatorio equivalente al certificato CCIAA in cui risulti l’attività economica;
5. per le imprese che realizzano il progetto in forma aggregata, alla domanda deve essere allegata:
	* in caso di collaborazione non ancora costituita e formalizzata deve essere allegata una dichiarazione di intenti alla costituzione, redatta in forma di scrittura privata firmata digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti. La copia conforme all’originale dell’Accordo di partenariato, contenente le prescrizioni indicate nell’Appendice A.3, dovrà comunque essere trasmessa in allegato alla comunicazione di accettazione degli esiti istruttori e conferma di inizio attività;
	* qualora la costituzione del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda in una delle forme previste dal bando (atto notarile di contratto di rete, associazione temporanea di scopo o raggruppamento temporaneo) deve essere allegata la copia conforme all’originale dell’Accordo di partenariato ed atto integrativo contenente le prescrizioni indicate nell’Appendice A.3.
	* allegato dichiarazioni obbligatorie e di impegno imprese partner;
6. per i consorzi:
* Atto costitutivo e statuto.

## Documentazione incompleta e integrativa

Qualora per lo svolgimento dell‘istruttoria sia necessario acquisire nuovi dati, informazioni, documentazione per la prosecuzione della verifica, al richiedente è inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l’elenco completo dei documenti, dati, informazioni da integrare.

La richiesta d’integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche concernenti il contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario. Le integrazioni dovranno essere trasmesse entro 10 giorni lavorativi consecutivi dalla richiesta. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa in modo esauriente entro la suddetta tempistica, si procederà in base agli elementi disponibili.

# Istruttoria, criteri e modalità di valutazione

## Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'iter procedimentale della selezione delle domande si articola nelle seguenti fasi:

1. **istruttoria di ammissibilità**: sarà svolta da un nucleo di lavoro composto da collaboratori regionali nominato con apposito atto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico successivo alla pubblicazione del presente bando nel BUR della Regione Marche; in relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate: la completezza della domanda, la coerenza con i criteri di ammissibilità approvati con DGR 203/2023, il rispetto dei requisiti e le eventuali cause di inammissibilità che impediscono al progetto di accedere alla valutazione;
2. **valutazione**: i progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati sulla base degli specifici criteri di selezione e di premialità di cui ai paragrafi 5.2 e 5.3, approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 203 del 22.02.2023; per l’attività di valutazione, la struttura si avvarrà di una Commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento “Sviluppo economico” successivo alla pubblicazione del presente bando nel BUR della Regione Marche costituita da membri interni eventualmente integrata da esperti esterni di comprovata competenza specialistica o del Comitato di valutazione nominato con DGR n. 1389 del 25/09/2023 e s.m.i.;
3. **approvazione graduatorie:** con decreto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico verranno approvate le due graduatorie.

## Criteri di selezione

La valutazione dei progetti viene espletata nelle modalità e secondo i criteri di seguito indicati:

|  |
| --- |
| MACRO CRITERIO A. QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (PESO 40) |
| Criterio | Indicatori/sub-criteri | Peso | Modalità di assegnazione dei punteggi | Punteggio massimo | Punteggio (Xa) | Punteggio normalizzato (Xa/Punteggio massimo Xa) =Ya | Punteggio ponderato (Ya\*Peso) =Za |
| Qualità della proposta progettuale | - Previsione di output concreti e misurabili in ottica pluriennale- Individuazione chiara dei paesi target- Qualità dell’analisi dei competitor e dei consumatori/operatori sui mercati esteri di riferimento, analisi SWOT del mercato di riferimento | 10 | Da 0 a 10 | 10 |  |  |  |
| Innovatività della strategia di internazionalizzazione | - Coinvolgimento di opinion leader, influencer, giornalisti specializzati- Utilizzo di tecniche innovative per la realizzazione del progetto (realtà virtuale, realtà aumentata, visual merchandising, grafica innovativa, azioni di social media marketing, ecc.)- Nel caso di partecipazione a fiere, partecipazione ad una nuova fiera per l’azienda (in caso di aggregazione, nuova fiera per la maggioranza dei partner) | 15 | Da 0 a 15 | 20 |  |  |  |
| Domanda presentata da PMI innovativa o presenza di PMI innovativa nel partenariato | 5 | NO = 0SÌ = 5 |
| Validità dell’approccio metodologico e organizzativo | - Presenza di personale dedicato alla gestione dell’attività export e sua qualificazione- Coerenza degli interventi previsti con la strategia di internazionalizzazione da attuare | 10 | Da 0 a 10 | 10 |  |  |  |
| Totale Macro Criterio A |  |  |  |
| MACRO CRITERIO B. EFFICACIA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (PESO 60) |
| Migliore posizionamento a livello internazionale | - Incremento delle quote di mercato nei mercati già presidiati, ingresso in nuovi mercati | 15 | Da 0 a 15 | 35 |  |  |  |
| - Progetto realizzato da aggregazione di imprese | 10 | NO = 0SÌ = 10 |
| - Inserimento di più di una linea di intervento prevista dal bando | 10 | NO = 0SÌ = 10 |
| Coinvolgimento di nuove figure professionali anche temporanee | - Inserimento in azienda durante il progetto di dipendenti specializzati in marketing e commercio internazionale- Coinvolgimento di nuove figure quali Digital Export Manager o Temporary Export Manager | 15 | Da 0 a 15 | 15 |  |  |  |
| Azioni di diffusione delle attività realizzate e dei risultati raggiunti | - Previsione di attività di follow up e di monitoraggio dei risultati | 10 | Da 0 a 10 | 10 |  |  |  |
| Totale Macro Criterio B |  |  |  |
| Totale A e B |  |  |  |

In sede di valutazione si potranno operare dei tagli alle voci di spesa non coerenti con le finalità e le attività previste dal bando e ridimensionare le spese che verranno giudicate sovrastimate rispetto alle attività da svolgere.

## Criteri di priorità/premialità

Sono previste maggiorazioni di punteggio per i criteri di premialità di seguito indicati:

* 1. **+ 3 punti** per le imprese che, entro la data di conclusione del progetto, attivano o abbiano attivato iniziative con effetti indiretti sull’occupazione riguardanti almeno tre interventi relativi al benessere dei lavoratori sulla base di contratti collettivi di cui all’art. 51, Dlgs n.81/2015 o in raccordo con il sistema della bilateralità ovvero sulla base di regolamenti aziendali o iniziative unilaterali del datore di lavoro, ai sensi del “Protocollo d’intesa per lo sviluppo di iniziative volte a migliorare il benessere aziendale e dei lavoratori nelle imprese del territorio regionale” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1109 del 24.07.2023[[21]](#footnote-22);
	2. **+ 2 punti** in caso di attivazione di corsi di formazione del personale aziendale coinvolto nella realizzazione del progetto, erogati da enti/organizzazioni esterni, in materia di strategie di marketing internazionale attuati negli ultimi due anni e fino alla data di chiusura del progetto[[22]](#footnote-23).

Saranno ammissibili a finanziamento i progetti che avranno raggiunto un punteggio complessivo di almeno 70/100.

In caso di parità di punteggio i progetti verranno ordinati sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda sulla piattaforma SIGEF (fa fede la data della ricevuta rilasciata dal sistema informatico).

## Approvazione della graduatoria

Il Dipartimento Sviluppo Economico, di norma entro il 90° giorno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, subordinatamente al risultato dell’interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, provvede all’approvazione del decreto dirigenziale contenente l’elenco degli ammessi a finanziamento per ciascuna graduatoria, definendo per ogni progetto la spesa ammessa e le agevolazioni spettanti, degli ammessi ma non finanziati per insufficienza di fondi e degli esclusi indicando per questi ultimi la relativa motivazione.

La Regione, tramite funzionalità del sistema informativo SIGEF, comunica all’impresa beneficiaria gli esiti istruttori, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere non ammissibile la domanda di norma entro il 15° giorno successivo alla data di approvazione della graduatoria.

I progetti risultanti ammissibili in graduatoria, ma non finanziabili o finanziabili parzialmente per carenza di risorse disponibili, potranno eventualmente essere soddisfatti, attraverso l’utilizzo di economie di gestione derivanti da revoche, rinunce, minori spese o sopraggiunte disponibilità finanziarie.

L'intervento deve essere confermato dall’impresa/impresa capofila mediante comunicazione di accettazione degli esiti istruttori e conferma di inizio attività, compilata sull'apposito modello e presentata, tramite funzionalità del sistema informativo SIGEF, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione delle agevolazioni.

Per le aggregazioni, alla comunicazione di accettazione del contributo andrà allegata la copia conforme all’originale dell’Accordo di partenariato, contenente le prescrizioni indicate nell’Appendice A.3, e conferma di inizio attività, nei casi previsti al punto 4.3 lettera m.

La dichiarazione di decadenza per mancato invio della comunicazione di accettazione verrà fatta d’ufficio senza avviare il procedimento di revoca di cui all’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i.

**Il beneficiario deve comunicare, all’atto di accettazione del contributo, la data di avvio del progetto.**

**Nel caso l’impresa beneficiaria abbia optato per l’intervento agevolativo di cui all’Opzione 2 (paragrafo 3.5), alla comunicazione di accettazione del contributo dovrà essere allegato obbligatoriamente anche la delibera bancaria di concessione del finanziamento. In assenza di documentazione comprovante il suddetto finanziamento si procederà con la concessione esclusivamente della quota di contributo a fondo perduto in conto capitale.**

## Cause di non ammissione

Le domande di partecipazione saranno considerate non ammissibili nel caso di:

1. domanda non inoltrata secondo le modalità procedurali stabilite dal bando (domanda irricevibile);
2. mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;
3. progetto non conforme a quanto stabilito dal bando;
4. mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
5. costo ammissibile del programma di investimento inferiore al limite minimo previsto dal bando, anche a seguito delle verifiche istruttorie;
6. punteggio complessivo del progetto inferiore al minimo previsto dal bando;
7. verifica della presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili alle imprese e non sanabili, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000;
8. in caso di presentazione da parte della stessa impresa di più di una domanda o di partecipazione con più progetti.

# Modalità di rendicontazione della spesa

## Rendicontazione delle spese

La rendicontazione delle spese deve essere effettuata dall’impresa beneficiaria/capofila sulla piattaforma informatizzata SIGEF, all’indirizzo [https://sigef.regione.marche.it](https://sigef.regione.marche.it/), entro il 60° giorno successivo alla data di chiusura del progetto[[23]](#footnote-24).

## Monitoraggio e gestione dei flussi di dati

Il beneficiario ha l'obbligo di caricare su SIGEF le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico garantendo la correttezza, l'affidabilità e la congruenza ed il costante aggiornamento dei dati in relazione all'operazione di competenza.

Gli indicatori[[24]](#footnote-25) che dovranno essere completati all’interno del sistema informativo SIGEF in fase di presentazione della domanda di contributo e in sede di rendicontazione finale dal beneficiario, sono i seguenti:

* RCO01 Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese);
* RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni;
* RCO04 Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario;
* RCR02 Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari);

## Modalità di erogazione dell’aiuto

Il contributo concesso viene liquidato fino ad un massimo di tre tranche a seguito di specifica richiesta inviata dalle imprese beneficiarie, tramite la piattaforma informativa SIGEF, secondo le modalità ed entro i termini di seguito indicati, compatibilmente con le tempistiche del bilancio regionale:

1. richiesta di anticipo (facoltativa) pari al 40% del contributo concesso, entro 90 giorni dall’avvio del progetto (salvo richieste espressamente autorizzate dal RdP), previa stipula di apposita garanzia fideiussoria;
2. richiesta di liquidazione a titolo di acconto (facoltativa) per il primo Stato di Avanzamento Lavori (1 SAL) di norma entro il 183° giorno (6 mesi) successivo alla data di avvio del progetto, secondo le seguenti percentuali:
	1. fino ad un max del 40% del contributo concesso (se si è richiesto l’anticipo);
	2. dal 40% all’80% del contributo concesso (se non si è richiesto l’anticipo);
3. richiesta di liquidazione a titolo di saldo (obbligatoria);

previa presentazione e relativa verifica della relazione tecnica intermedia/finale e della rendicontazione delle spese effettuata in base ai criteri stabiliti nell’Appendice A.2.

La relazione dovrà indicare le attività svolte, i risultati raggiunti, le eventuali criticità operative e tecnologiche affrontate, le soluzioni adottate, le eventuali variazioni intervenute e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato.

Il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Marche provvederà alla liquidazione del contributo di norma entro l’80° giorno successivo alla data di invio della richiestasubordinatamente all’espletamento dei seguenti adempimenti:

* verifica della relazione tecnica della rendicontazione finanziaria in termini di spese effettivamente pagate e debitamente giustificate e della documentazione certificativa di spesa attestante la realizzazione del programma di investimento;
* verifica della documentazione giustificativa degli interventi di welfare aziendale ove previsto;
* verifica della regolarità rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa. Nel caso dal DURC emerga irregolarità contributiva non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l’impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione. Qualora l’impresa beneficiaria non provveda alla regolarizzazione, l’Amministrazione regionale può agire in compensazione, riducendo il valore del contributo nella misura dell’importo da corrispondere direttamente all’INPS o all’INAIL per sanare l’irregolarità;
* verifica della documentazione antimafia (qualora prevista dalla normativa vigente);
* verifica della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000) sulla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili;
* verifica mediante visura camerale dell’avvenuta localizzazione dell’unità operativa nel territorio della Regione Marche (se non verificato prima);
* verifica ex post del rispetto del principio DNSH in fase di richiesta di liquidazione del saldo finale;
* verifica dell’ottemperanza degli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dall’art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021, di cui al paragrafo 8.1. A tal fine il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento la documentazione attestante l’esposizione dell’emblema dell’Unione, che deve figurare in maniera prominente, e che evidenzi il sostegno finanziario ricevuto (es. screenshot della pagina del sito web).

Il beneficiario dell’agevolazione è l’impresa o il consorzio o, in caso di partecipazione in forma aggregata, le singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte. I titoli di spesa, pertanto, dovranno essere intestati a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato.

In caso di progetti presentati in forma aggregata il contributo viene liquidato all’impresa capofila in base alle spese effettivamente sostenute (pagate e quietanzate) dalle imprese del raggruppamento per la realizzazione del programma di investimento. L’impresa capofila ha l’obbligo di trasferire, **entro 10 giorni** dalla data di accreditamento del contributo presso la banca prescelta, le quote parti dello stesso alle altre imprese partecipanti al programma di investimento. Al fine di consentire la relativa certificazione, tali imprese, entro e non oltre il termine di **10 giorni** dall’accredito, devono giustificare con apposita quietanza da trasmettere all’impresa capofila l’avvenuta riscossione della quota parte del contributo. Quest’ultima, nei **cinque giorni** successivi al ricevimento di tutte le quietanze, provvede ad inoltrarle tramite il sistema informatico SIGEF.

## Erogazione dell’anticipo e garanzia fideiussoria

Alla richiesta di liquidazione dell’anticipazione occorre allegare la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in formato digitale di importo pari all’anticipo richiesto, ai sensi dell’art. 91 de Regolamento (UE) n. 1060/2021.

 La garanzia può essere rilasciata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla legge n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB, che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa (iscritti all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d. "Albo Unico"). Sono inclusi nell’elenco gli stessi Confidi vigilati. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica, ex D.lgs. 141/2010.

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall’Autorità di Gestione di cui al modulo scaricabile dal Sigef.

# Controlli, varianti e revoche

## Controlli

Il programma di investimento ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando può essere sottoposto a verifica amministrativa o in loco da parte della Struttura regionale su tutte le spese rendicontate dal/dai soggetti beneficiari.

Il programma può essere altresì campionato ai fini dei controlli svolti dall’Autorità di Audit.

Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti (Commissione europea, Guardia di Finanza ecc.).

## Varianti

Il progetto dovrà essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso alle agevolazioni. Sono, tuttavia possibili le seguenti variazioni ordinarie sul progetto, da comunicare (anche in sede di relazione intermedia/finale) ma che non necessitano di una espressa autorizzazione:

1. variazioni per ogni singola tipologia di spesa fino ad uno scostamento non superiore al 10% dell’importo ammesso, sempre nel rispetto dei limiti percentuali stabiliti dal bando, fermo restando il limite massimo dell’importo di contributo concesso per la realizzazione del progetto;
2. sostituzione di taluno dei beni/fornitori previsti nel progetto con altri beni/fornitori simili e/o equivalenti.

Le proposte di variazioni non ordinarie(di norma non più di una per progetto), e che comportano scostamenti superiori al limite del 10% di cui sopra, devono invece essere adeguatamente motivate ed inoltrate tramite la funzionalità prevista sul SIGEF di norma almeno 30 giorni prima della conclusione del progetto e comunque non oltre la data di conclusione dello stesso. La struttura competente comunica formalmente al soggetto beneficiario l’esito della valutazione entro 30 giorni solari dal ricevimento della richiesta di variazione. Eventuali ritardi nella risposta non vanno interpretati con la regola del “silenzio assenso”.

La richiesta dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l’impianto complessivo del progetto ammesso. Qualora la somma delle spese sostenute e ritenute congrue, pertinenti ed ammissibili, comporti una riduzione della spesa maggiore del 40% o, nel caso in cui il totale delle spese ammissibili risulti inferiore al limite minimo previsto dal bando, si procederà alla revoca del contributo. Qualora la spesa finale documentata risulti superiore all’importo ammesso, ciò non comporterà aumento del contributo da liquidare.

I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente tramite SIGEF operazioni straordinarie di impresa (cessione o conferimento d’azienda, fusione, scissione, ecc.), cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda e relativo ai requisiti soggettivi dell’impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l’ammissione al contributo.

Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non è considerata operazione straordinaria.

L’Amministrazione Regionale decide, entro 30 gg. solari, sull’ammissibilità di tale operazione sulla base della sussistenza dei medesimi requisiti di ammissibilità e di selezione previsti dal bando in capo al nuovo soggetto subentrante e purché non siano pregiudicate le finalità perseguite con il progetto presentato e/o cofinanziato.

A tal fine l’Amministrazione può richiedere agli interessati tutta la documentazione integrativa necessaria. L’accoglimento delle modifiche di cui al presente punto non va interpretato con la regola del “silenzio-assenso”.

Si precisa, inoltre, che le operazioni straordinarie di impresa sono ammesse a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, continui ad esercitare l’attività e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. Le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, possono essere trasferite - previa apposita domanda di trasferimento - al soggetto subentrante.

A tal fine, nell’atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

Nei casi suddetti, l’Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrato sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro un termine congruo dalla data dell'evento e secondo le modalità sopra descritte.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti e/o qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Per procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all’affitto temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d’affitto sia esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della stessa.

Sono ammissibili variazioni del partenariato approvato compresi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario. Il soggetto giuridico può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario. Qualora uno dei partner esca dall’aggregazione, i partner rimanenti all’interno dell’aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente nel rispetto delle soglie massime previste dal bando, fornendo alla Regione Marche una descrizione dettagliata delle stesse e della nuova ripartizione delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato. In alternativa, il partner uscito dall’aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di eleggibilità previste dal bando. I partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati a fornire tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle. Le attività già sostenute ma non rendicontate dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.

Le variazioni della composizione del partenariato devono essere motivate e richieste dalla capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partner che intendono subentrare e devono essere inoltrate tramite SIGEF.

In ogni caso è obbligatoria la modifica dell’atto costitutivo/integrativo con cui è stata formalizzata l’aggregazione.

Le eventuali variazioni successive alla liquidazione del contributo che dovessero rendersi necessarie nel periodo dei tre anni dalla conclusione dell’operazione devono essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione regionale purché siano conformi al vincolo di stabilità e siano coerenti con gli obiettivi dell’investimento cofinanziato originariamente. In tal caso i beni acquisiti in sostituzione non potranno essere cofinanziati e non devono aver ricevuto un altro finanziamento. Le eventuali variazioni soggettive (es. subentri, fusioni) che dovessero intervenire nel periodo dei tre anni dalla conclusione dell’operazione devono essere preventivamente comunicate all’Amministrazione regionale che deciderà nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 art. 65 sulla stabilità delle operazioni.

## Proroghe

Il Beneficiario è tenuto a limitare il più possibile il ricorso ad istanze di proroga.

L’istanza di proroga, debitamente motivata, deve essere presentata, tramite funzionalità del sistema informativo, entro un termine congruo di norma pari ad almeno 20 gg lavorativi prima della scadenza del termine di conclusione del progetto.

La proroga non potrà superare i 3 mesi oltre il termine previsto per la conclusione del progetto, fatto salvo il termine ultimo di ammissibilità delle spese previsto dalla normativa di riferimento.

La richiesta di proroga si intende accolta salvo che la Regione Marche entro 10 giorni non manifesti parere contrario.

In caso di positivo accoglimento il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza della eventuale garanzia fideiussoria richiesta per l’erogazione dell’anticipo.

In caso di mancato accoglimento dell’istanza di proroga, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il progetto possa essere ritenuto funzionale e funzionante. Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.

## Sospensioni

Nel caso di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo che determini una interruzione nell’attuazione del programma, con specifico riferimento all’avanzamento della spesa o di parte di essa, il beneficiario può presentare alla Struttura regionale competente apposita istanza di sospensione. La predetta istanza deve essere dettagliata e motivata, con specifica menzione della diretta connessione tra il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo richiamato e l’interruzione nell’avanzamento della spesa o di parte di essa. Il beneficiario è altresì tenuto a fornire all’Amministrazione regionale informazioni costantemente aggiornate sullo sviluppo del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo richiamato.

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ammettere la predetta istanza di sospensione.

## Rinuncia

La rinuncia degli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, a partire dalla data di presentazione della domanda e durante tutto il periodo d’impegno.

La rinuncia va trasmessa al responsabile del procedimento tramite sistema SIGEF.

## Revoche e procedimento

I contributi concessi sono revocati dalla Regione Marche nei seguenti casi:

1. rinuncia al contributo;
2. mancato rispetto dei termini previsti dal bando per la realizzazione del programma, salvo proroghe debitamente giustificate e autorizzate;
3. mancata rendicontazione entro i termini previsti dal bando, salvo proroghe debitamente giustificate e autorizzate;
4. mancato invio della comunicazione di accettazione del contributo e di conferma inizio attività entro i termini previsti dal bando;
5. violazione dell’obbligo di stabilità delle operazioni (salvo che non sia dovuta a fallimento non fraudolento) previsto dall’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021[[25]](#footnote-26);
6. parziale realizzazione del programma di investimento, attestata dalla riduzione della spesa effettivamente sostenuta e ammessa superiore del 40% della spesa originariamente ammessa a contributo;
7. nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci o qualora si riscontri la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate;
8. mancata localizzazione nel territorio della Regione Marche della sede dell’investimento (sede legale o unità operativa) entro la data del primo pagamento del contributo, per le imprese prive di unità operativa nella Regione Marche al momento della presentazione della domanda;
9. qualora il beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, non abbia provveduto alla regolarizzazione entro la data di pagamento di ciascuna tranche del contributo[[26]](#footnote-27).

La Regione Marche può altresì disporre la revoca dei contributi concessi:

1. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti rispetto agli obblighi previsti nel bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
2. nei casi di diminuzione del punteggio acquisito dai soggetti beneficiari in graduatoria che comporti la fuoriuscita degli stessi dal range dei beneficiari;
3. qualora vengano meno i requisiti di ammissibilità previsti nel bando, ivi compreso il mancato adempimento al principio DNSH, ad esclusione del requisito dimensionale d’impresa[[27]](#footnote-28);
4. qualora siano superate le soglie previste dalle regole sul cumulo dei contributi o non sia rispettato il divieto di doppio finanziamento.

Il verificarsi di condizioni che, in seguito alla concessione del contributo, determinino una situazione di difficoltà d’impresa ai sensi del regolamento (in particolare il sopravvenire di procedure concorsuali) non costituisce motivo di revoca.

In caso di scelta dell’**Opzione 2**, qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate a valere sullo strumento finanziario maggiorate degli interessi legali applicando il tasso vigente nel giorno di assunzione del decreto dirigenziale di richiesta di restituzione del contributo e per il periodo che va dalla data di erogazione alla scadenza per la restituzione.

Per la quota di contributo a fondo perduto in abbattimento del tasso di interesse e del costo della garanzia, la Regione trametterà il decreto di revoca al Gestore del Fondo Nuovo Credito - sezione Internazionalizzazione, che procederà a calcolare e recuperare il contributo concesso.

La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari[[28]](#footnote-29) l’avvio del procedimento di revoca e assegna il termine di 15 giorni solari, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

La Regione, esaminata tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 30 giorni solari successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, la Regione procederà all’adozione del decreto di revoca del contributo concesso e all’invio dello stesso al Beneficiario tramite sistema informativo. Contestualmente procederà all’eventuale recupero delle somme erogate.

Nel decreto di revoca e recupero vengono assegnati 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme dovute, maggiorate degli interessi, delle spese e delle eventuali sanzioni[[29]](#footnote-30).

Qualora il beneficiario non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche nel caso in cui siano state inutilmente esperite eventuali procedure di compensazione e/o di rivalsa sull’organismo fideiussore il RdP provvederà ad informare la Struttura regionale competente in materia di recupero coattivo, al fine dell’avvio delle relative procedure nei confronti del beneficiario e/o dell’eventuale organismo fideiussore.

Si evidenzia che i casi di irregolarità saranno soggetti a specifica segnalazione all’Organismo per la Lotta Antifrode dell’Unione Europea (O.L.A.F.).

# Obblighi del beneficiario

## Obblighi in materia di visibilità e comunicazione

I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dall’art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021.

In particolare, i beneficiari del contributo sono tenuti a:

* fornire, sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
* apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
* per operazioni il cui costo supera 500.000,00 EUR: esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate;
* per le operazioni il cui costo non supera i 500.000,00 EUR: esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;

Nel portale della regione Marche, all’indirizzo <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Per-i-beneficiari/Linee-guida-per-i-beneficiari-21-27>, sono disponibili:

* le Linee guida per la comunicazione delle operazioni per i beneficiari dei fondi FESR e FSE + 21-27. Queste forniscono indicazioni precise sugli obblighi in materia di comunicazione e visibilità;
* il Format per la creazione online di targhe, cartelle e poster.

Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati in ambito PR FESR.

Si richiederà inoltre ai potenziali beneficiari e ai beneficiari di collaborare alla rilevazione del loro grado di soddisfazione in merito ai servizi di supporto forniti attraverso il portale [www.europa.marche.it](http://www.europa.marche.it/) e le altre attività di comunicazione relative al PR FESR della regione Marche.

La Regione Marche fornisce assistenza ai beneficiari nell’attuazione degli obblighi di comunicazione scrivendo a europa@regione.marche.it, sezione “L’esperto risponde”.

Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l’accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Reg. (UE) 1060/2021, l’accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell’Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (art. 49 par 3, 4 e 5).

## Obblighi connessi alla rendicontazione

I beneficiari dei contributi devono:

* rendicontare secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando;
* garantire che le spese dichiarate siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione dell’operazione;
* dichiarare di non avere ricevuto aiuti incompatibili o di avere provveduto al loro rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti;
* conservare, in base alla normativa vigente, tutti i documenti relativi all’operazione sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati[[30]](#footnote-31), che comprovano l’effettività della spesa sostenuta. Secondo quanto previstodall’art. 82 comma 1 del [Reg. (UE) 1060/2021](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R1060-20221026) tale documentazione deve essere conservata al livello opportuno per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dell’autorità di gestione al beneficiario. Tali termini possono essere sospesi nei casi in cui sia stato avviato un procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione;
* comunicare all’Amministrazione regionale l’ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l’identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni devono essere prontamente comunicate all’Amministrazione regionale;
* assicurare l’accesso ai documenti sopra richiamati, nei casi di controllo. In tali occasioni, il beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso il personale autorizzato dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione, degli eventuali Organismi Intermedi e dell’Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati dell’Unione europea;
* assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative all’operazione ai sensi dell’art. 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Ove possibile, è, inoltre, preferibile il ricorso a fatturazione separata, specificatamente dedicata al programma di investimento per il quale è stato concesso il contributo;
* apporre, su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, la dicitura/timbro indelebile con la seguente frase: “*“Documento contabile finanziato a valere sul PR Marche FESR 2021/2027 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Quota della spesa ammessa imputata al progetto e rendicontata pari a Euro ………… di cui Contributo pubblico concesso pari a Euro …….”*;
* in caso di fatturazione elettronica, indicare il CUP, il titolo del progetto e il riferimento al programma sull’oggetto della fattura; fatture con codice CUP errato o mancante non saranno accettate dall’Amministrazione. In deroga al punto precedente, laddove non sia possibile utilizzare un sistema di fatturazione elettronica, si provvederà ad apporre timbro con estremi del progetto o in alternativa dichiarazione di atto notorio in cui si attesti che le spese rendicontate non siano state e/o non saranno utilizzate per ottenere altri finanziamenti pubblici. Inoltre in caso di fatturazione elettronica è possibile integrare elettronicamente la fattura iniziale secondo le modalità indicate dalla Circolare 14/E 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

## Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni

Ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi[[31]](#footnote-32), il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni: deve rimborsare il contributo fornito dal PR MARCHE FESR 2021/2027 laddove, entro tre anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

1. cessazione o trasferimento di un’attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
2. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
3. modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dall’Amministrazione regionale in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano qualora la cessazione di un'attività produttiva sia causata da un fallimento non fraudolento.

## Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l’amministrazione

Il beneficiario deve:

* comunicare l’accettazione del contributo entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto finanziamento;
* comunicare eventuali variazioni riguardanti i dati indicati in sede di presentazione della domanda;
* dare immediata comunicazione formale in caso di rinuncia al contributo;
* dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il programma di investimento;
* comunicare tempestivamente all’Amministrazione regionale eventuali variazioni progettuali, richieste di varianti e di eventuale proroga;
* comunicare, se pertinente, all’Amministrazione regionale il grado di conseguimento degli obiettivi fissati per il progetto, quantificando gli indicatori fisici di realizzazione al momento di presentazione della domanda, alla conclusione del progetto nonché dietro puntuale richiesta dell’Amministrazione regionale;
* dare tempestiva comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati sui quali l’Amministrazione Regionale dovrà disporre i pagamenti dei contributi;
* comunicare altri eventuali aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai sensi del presente bando;
* fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall’Amministrazione regionale in relazione alla presente domanda di contributo;
* comunicare alla Regione eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa ed ogni altro elemento di interesse della Regione stessa.

## Rispetto della normativa

Il beneficiario con riferimento alla normativa deve:

* rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando;
* garantire il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.)
* garantire che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione.
* nel caso in cui il beneficiario sia una start up o una impresa priva di unità operativa nella regione Marche all’atto della presentazione della domanda è obbligato ad istituire la sede legale e/o operativa entro la prima erogazione del contributo.

# Pubblicità del bando

Ai sensi dell’art. 49 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, il presente bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), anche su siti internet <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/marche-innovazione> e <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei>.

Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali maggiormente rappresentative del territorio regionale in modo da garantire una capillare informazione. Saranno inoltre organizzati seminari e incontri per illustrare i benefici offerti e le modalità attuative dell’intervento.

# Disposizioni finali

## Diritto di accesso

Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata all’Amministrazione regionale, con le modalità di cui all’art. 25 della Legge 241/90.

## Procedure di ricorso

È ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario.

## Trattamento dati personali

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il delegato al trattamento è il Direttore del Dipartimento “Sviluppo economico” della Regione Marche Dott.ssa Stefania Bussoletti. La casella di posta elettronica certificata a cui indirizzare eventuali questioni relative al trattamento dei dati è regione.marche.sviluppoeconomico@emarche.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; rpd@regione.marche.it.

## Disposizioni finali

Ai sensi dell’art. 49 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco pubblico dei beneficiari.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando apposita funzionalità del sistema informativo, ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all’Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando apposita funzionalità del sistema informativo SIGEF. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l’invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BUR le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

L’Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

# Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

# Appendici e allegati

**Appendici al bando**

APPENDICE A.1: ELENCO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI

APPENDICE A.2: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI, LA RENDICONTAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

APPENDICE A.3: PRESCRIZIONI DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO

APPENDICE A.4: SCHEDA TECNICA PRODOTTO FINANZIARIO

**Allegati disponibili sulla piattaforma informatizzata SIGEF (sezione “AREA PUBBLICA – download modulistica”) in fase di presentazione della domanda:**

* ALLEGATO 1 – Domanda di agevolazione, descrizione del progetto e piano di investimento (compilazione online);
* ALLEGATO 2 - Dichiarazione dimensione di impresa;
* ALLEGATO 3 - Cumulo aiuti di Stato (obbligatorio qualora l’impresa abbia dichiarato di avere ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi a titolo di de minimis a valere sul progetto di cui si chiede il finanziamento);
* ALLEGATO 4 - Dichiarazione conformità obiettivi ambientali principio DNSH[[32]](#footnote-33);
* ALLEGATO 5: Scheda Attestazione Delibera Bancaria (se pertinente);
* ALLEGATO 6: De minimis (se pertinente);
* ALLEGATO DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE E DI IMPEGNO IMPRESE PARTNER (solo in caso di aggregazione);
* ALLEGATO 7 – Comunicazione di accettazione degli esiti istruttori (in sede di accettazione);
* ALLEGATO 8 – Relazione intermedia/finale dell’intervento realizzato (in sede di rendicontazione);
* ALLEGATO 9 – Dichiarazione costi forfettari (in sede di rendicontazione).

**Allegati relativi alla procura speciale:**

* seguire la procedura indicata nell’apposita sezione beneficiario di Sigef

Ulteriori allegati inerenti alle fasi di liquidazione delle agevolazioni (comunicazione di accettazione degli esiti istruttori, schema garanzia fidejussoria, relazione intermedia o finale) saranno resi disponibili sul SIGEF (sezione “AREA PUBBLICA – download modulistica”) successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

|  |
| --- |
| **APPENDICI** |

**APPENDICE A.1: ELENCO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI**

**Attività economiche non ammissibili a ricevere aiuti secondo il regolamento 2831/2023 “de minimis”**

In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile, possono presentare domanda e ricevere l’agevolazione in applicazione del regolamento 2831/2023 “de minimis”, le imprese che hanno le caratteristiche evidenziate nel Bando, ad eccezione delle imprese riconducibili ai settori:

1. della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
2. della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
3. della produzione primaria dei prodotti agricoli;
4. della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
	* + 1. qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
			2. qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Altresì non possono essere concessi aiuti:

1. per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
2. subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Se un’impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente bando o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente bando, l’aiuto potrà essere concesso a condizione che il beneficiario dimostri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano dell’aiuto. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori esclusi siano separate da quelle ammissibili, non si potrà procedere alla concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento.

**APPENDICE A.2: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI, LA RENDICONTAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE**

1. **Criteri per la determinazione dei costi**

Le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Sono ammissibili alle agevolazioni i titoli di spesa emessi dalla data di avvio del progetto alla data di conclusione dello stesso, fermo restando che le relative spese possono essere pagate e quietanzate entro i successivi 60 giorni.

Per tutte le spese fatturate è sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. Solo nei casi in cui l’IVA è un costo per l’impresa beneficiaria, la stessa potrà essere conteggiata ai fini della rendicontazione della spesa.

I costi dovranno derivare dalla documentazione probatoria relativa, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d’incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza al progetto.

I costi dovranno essere congrui, in relazione a ragionevoli valutazioni di mercato e rispettare i principi di una corretta gestione finanziaria per quanto riguarda il rapporto costi/benefici. In particolare dovranno essere:

- adeguati qualitativamente e quantitativamente al progetto ed alle risorse professionali allo stesso dedicate;

- proporzionati rispetto al totale della spesa sostenuta.

La determinazione dei costi e delle spese avverrà in base alle tipologie ed ai criteri di seguito indicati.

Spese operative correnti relative all’acquisto di beni e servizi e affitto spazi per la realizzazione delle attività di progetto.

I costi saranno determinati in base alla fattura al netto di imposte, tasse ed oneri accessori (dazi doganali, trasporto, imballo, montaggio). Il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 e ss.mm.ii. In tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

**SERVIZI COMPRESI I SERVIZI DI CONSULENZA**

Questa categoria comprende le spese per l’acquisizione di servizi compresi quelli di consulenza esterna specialistica, strettamente necessari per la realizzazione del progetto. I servizi in questione non devono essere continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Sono ricomprese in questa voce le spese per le verifiche di conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/ C 58/01) sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (“Do no significant harm – DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020.

Per ogni servizio e consulenza dovrà essere stipulato apposito contratto scritto, anche nella forma di semplice scrittura privata, in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la coerenza dell’attività consulenziale con il progetto, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti.

L’acquisizione dei servizi e delle consulenze deve avvenire da fonti esterne all’impresa beneficiaria e senza vincoli di parentela entro il primo grado in linea diretta dei titolari/soci/amministratori dell’impresa stessa indipendentemente dalla natura del rapporto posto in essere e alle normali condizioni di mercato, ossia le condizioni relative all’operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non devono contenere alcun elemento di collusione.

I costi per attività di servizi e consulenza svolte dall’amministratore unico o dai soci non possono essere ammessi indipendentemente dalla natura del rapporto posto in essere.

Non sono ammessi i costi di servizi e consulenza per la gestione del progetto.

Per ogni prestazione di terzi di carattere esecutivo destinata al progetto, il costo sarà determinato in base alla fattura.

**MATERIALI, FORNITURE E PRODOTTI ANALOGHI**

Spese per materiali, forniture, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, direttamente imputabili al progetto.

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

**BREVETTI E ALTRI ATTIVI IMMATERIALI**

In questa voce sono incluse le spese per immobilizzazioni immateriali così come individuate all’art. 2, punto 30, del Reg. (UE) 651/2014 vale a dire i costi per l’acquisizione dei risultati di ricerca, diritti di brevetto, know-how o altre forme di proprietà intellettuale per la parte in cui sono utilizzati per l’operazione interessata dal progetto.

L’acquisizione deve essere effettuata da soggetti esterni all’impresa richiedente e senza vincoli di parentela entro il primo grado in linea diretta dei titolari/soci/amministratori dell’impresa stessa.

Rientrano, a titolo esemplificativo, in questa voce anche le spese per:

1. Consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;

2. Consulenze per l’ottenimento delle certificazioni volontarie, marchi e standard di qualità coerenti con il progetto;

3. Spese sostenute dall’impresa per la convalida e difesa dei brevetti marchi, disegni e modelli;

4. Spese di registrazione dei brevetti e di deposito del marchio.

5. Spese per l’ottenimento di certificazioni per il mercato di paesi terzi.

**PERSONALE**

Costo del personale dipendente a tempo indeterminato impiegato nel progetto, calcolato forfettariamente fino alla percentuale del 20%[[33]](#footnote-34) dei costi diretti ammissibili (interventi 1,2,3,4,5).

**SPESE GENERALI**

Spese generali: costi indiretti funzionali alla realizzazione del progetto calcolati con un tasso forfettario fino al 7% dei costi ammissibili (esclusi i costi per il personale)[[34]](#footnote-35).

1. **CRITERI PER LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE SPESE**

Le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Le fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, in funzione dell’oggetto per cui è richiesta l’ammissibilità della spesa, debbono riportare in modo analitico l’indicazione dei beni o la chiara descrizione della tipologia della prestazione o del servizio svolto.

Su tutti i titoli di spesa dovrà essere indicato il codice CUP evidenziato dal SIGEF e riportata (mediante dicitura o timbro indelebile) la seguente frase:

“*Documento contabile finanziato a valere sul PR Marche FESR 2021/2027 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Ammesso per l’importo di €\_\_\_\_\_ di cui Contributo pubblico concesso pari a €\_\_\_\_\_”*.

* 1. **Documentazione giustificativa delle spese**

La documentazione giustificativa delle spese sostenute, predisposta in via telematica, attraverso la piattaforma SIGEF, è composta da:

1. **Servizi compresi i servizi di consulenza:**
* titoli di spesa;
* contratti o lettere di incarico, contenenti l’indicazione della durata della collaborazione sul progetto, le specifiche attività da svolgere con riferimento al progetto, la remunerazione relativa a tali specifiche attività;
* relazione finale sottoscritta dal consulente in merito alle modalità, contenuto, finalità del servizio o consulenza e obiettivi raggiunti;

*per acquisto di servizi di cloud computing:*

* titoli di spesa;
* dichiarazione del legale rappresentante attestante la pertinenza dei costi utilizzati esclusivamente per il progetto (per acquisto di servizi di cloud computing).

Le prestazioni di terzi dovranno trovare riscontro nella documentazione sottoscritta dal fornitore e/o nelle realizzazioni effettuate da quest'ultimo.

1. **Materiali, forniture e prodotti analoghi:**
* titoli di spesa;
* documento di trasporto;
* buoni di prelievo da magazzino;

Il responsabile del progetto, designato dalle imprese partecipanti, dovrà produrre una dichiarazione attestante la pertinenza dei materiali utilizzati al progetto stesso.

1. **Brevetti e altri attivi immateriali:**
* ordine di acquisto o contratto con il fornitore;
* titoli di spesa;
* documentazione di installazione nel caso di software.

Per i beni immateriali dovrà essere disponibile la documentazione tecnica messa a disposizione dal fornitore.

1. **Spese di personale**

Le imprese, in fase di rendicontazione, non dovranno presentare alcun giustificativo ma sono obbligatoriamente tenute a conservare in azienda tutta la documentazione giustificativa di spesa ed a renderla disponibile in caso di ispezioni o controlli.

Gli importi dovranno essere indicati sulla piattaforma SIGEF come un'unica voce di spesa per ciascuna impresa beneficiaria.

1. **Spese generali**

Le imprese, in fase di rendicontazione, non dovranno presentare alcun giustificativo ma sono obbligatoriamente tenute a conservare in azienda tutta la documentazione giustificativa di spesa ed a renderla disponibile in caso di ispezioni o controlli.

Gli importi dovranno essere indicati sulla piattaforma SIGEF come un'unica voce di spesa per ciascuna impresa beneficiaria.

**2.2. Modalità di pagamento**

I pagamenti devono essere effettuati solo ed esclusivamente tramite:

1. bonifico bancario o postale non revocabile (“eseguito” o “pagato”) o strumenti elettronici idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni e dai quali si evincano l’importo ed il nominativo del percipiente. Per il bonifico bancario o postale e per i pagamenti effettuati con strumenti elettronici è necessario allegare la ricevuta del bonifico/pagamento riportante gli estremi della fattura, unitamente all’estratto conto bancario o postale opportunamente timbrato dalla banca/ufficio postale attestante l’effettivo e definitivo esborso finanziario sul conto del beneficiario.
2. ricevuta bancaria (RI.BA.) debitamente compilata, unitamente alla copia dell’estratto conto bancario o postale da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo sul conto del beneficiario. Per i pagamenti tramite ricevuta bancaria (RI.BA.) è necessario allegare copia della ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura, unitamente alla copia dell’estratto conto bancario o postale opportunamente timbrato dalla banca, da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo sul conto del beneficiario.

Nel caso la RI.BA. si riferisca a più pagamenti - RI.BA. cumulativa - occorre riportare gli estremi di ogni fattura cui si riferisce il pagamento, in modo da individuare inequivocabilmente la/le fattura/e ammissibile/i. Per i pagamenti cumulativi, effettuati anche con bonifico, la ditta dovrà produrre la distinta di tutti i pagamenti.

Qualora la ricevuta bancaria (RI.BA.) non risulti correttamente compilata, l’ufficio potrà richiedere, quale documentazione integrativa, copia dei libri contabili; **nel caso in cui anche con i libri contabili non sia possibile stabilire con chiarezza la fattura pagata, la stessa non verrà ammessa.**

1. assegno bancario, il cui importo inserito deve riguardare soltanto il pagamento della fattura ammessa a finanziamento (senza la possibilità di utilizzare un assegno per pagamenti di più fatture se non della stessa ditta)[[35]](#footnote-36) con allegato l’estratto conto del beneficiario. Il nome del destinatario deve essere chiaro e leggibile.
2. altri strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto e nel rispetto di quanto stabilito dall’art 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

**Non saranno ammesse le spese per le quali si sia utilizzata un’altra forma di pagamento e in contanti/criptovalute.**

Tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi al progetto devono essere registrati su **conti correnti dedicati**, anche se non in via esclusiva[[36]](#footnote-37).

**2.3. Documentazione giustificativa dell’avvenuto pagamento**

La documentazione giustificativa dell’avvenuto pagamento è la seguente:

* estratto conto bancario o postale attestante l’effettivo e definitivo esborso finanziario;
* quietanza dell’istituto bancario cassiere e/o tesoriere nel caso di mandati di pagamento;
* estratto conto della carta di credito attestante l’effettivo e definitivo esborso finanziario.

In tutti i casi di giustificativi di pagamento cumulativi, si rende necessario allegare alla rendicontazione apposita dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzi il dettaglio delle spese imputate al progetto comprese negli stessi giustificativi di pagamento cumulativi. Per gli estratti conti cumulativi per ogni spesa occorre indicare l’importo, la valuta, la mensilità di riferimento, l’istituto bancario o postale, il numero c/c.

La legge 136/2010, relativa alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” all’art. 3, comma 1, precisa, tra le altre cose, che tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi all’intervento presentato devono essere registrati su conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva.

**APPENDICE A.3: PRESCRIZIONI PER L’ACCORDO DI PARTENARIATO**

L’Accordo di partenariato, redatto mediante atto notarile nella forma di **contratto di rete**[[37]](#footnote-38), **associazione temporanea di scopo** o **raggruppamento temporaneo**[[38]](#footnote-39), disciplina i ruoli e le responsabilità di ciascuna impresa partecipante alla realizzazione del progetto.

In particolare l’Accordo dovrà indicare quale impresa svolgerà il ruolo di capofila e prevedere i seguenti obblighi:

a) a carico di tutte le imprese partecipanti:

- di rispettare tutte le norme e gli obblighi stabiliti nel bando e di compiere tutti i passaggi necessari per la corretta realizzazione del progetto;

- di eseguire la parte di attività di cui sono responsabili secondo quanto stabilito dal decreto di approvazione del progetto e di concessione delle agevolazioni della Regione Marche;

- di impegnarsi ad assicurare adeguate e tempestive sostituzioni in caso di cambi o ritiri di una o più imprese partecipanti, con altre imprese aventi i requisiti previsti dal bando;

b) a carico dell’impresa capofila:

- di raccogliere, verificare e presentare alla Regione Marche la documentazione relativa a tutte le imprese partecipanti, necessaria all’attuazione tecnica e alla rendicontazione degli interventi per la realizzazione del programma;

- di trasmettere alla Regione Marche ogni integrazione documentale necessaria alle attività procedimentali;

- di ricevere dalla Regione Marche e di recapitare a tutti i soggetti partecipanti ogni documento relativo alle attività procedimentali, ivi compresi tutti gli atti di concessione e liquidazione del contributo e le comunicazioni relative al procedimento;

- di trasferire le quote parti del contributo spettante ai soggetti partecipanti secondo quanto stabilito nel decreto di liquidazione stesso.

c) a carico delle imprese partner di progetto:

- di trasmettere all’impresa capofila qualsiasi informazione o integrazione documentale necessaria agli atti procedimentali al fine di dare pronta risposta a tutte le informazioni richieste dalla Regione Marche;

- di produrre tutti i documenti richiesti per l’attuazione tecnica e per la rendicontazione degli interventi;

- di trasmettere all’impresa capofila apposita quietanza di avvenuta riscossione della quota parte del contributo entro e non oltre il termine di 10 giorni dall’avvenuto accreditamento.

**APPENDICE A.4: SCHEDA TECNICA PRODOTTO FINANZIARIO**

Fondo di partecipazione “CREDITO FUTURO MARCHE”:

FONDO NUOVO CREDITO – SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

**Scheda di funzionamento del Fondo**

|  |  |
| --- | --- |
| **TITOLO DELLA MISURA** | **FUNZIONAMENTO DEL FONDO NUOVO CREDITO – SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE NELL’AMBITO DI “CREDITO FUTURO MARCHE” A VALERE SULL’AZIONE 1.3.4 DEL PROGRAMMA FESR MARCHE.** |
| **FINALITÀ** | La linea di intervento Fondo NUOVO CREDITO - SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE favorisce l’accesso al credito agevolato per le imprese partecipanti al bando “Strategie innovative di internazionalizzazione” (d’ora in avanti “Bando”), su progetti che prevedono l’avvio e il consolidamento nel territorio regionale di start up innovative che realizzano investimenti connessi ai risultati di ricerca o nuovi prodotti innovativi al fine di rafforzare il posizionamento dell’impresa sul mercato interno ed internazionale. La linea è attuata secondo le indicazioni fornite dal Bando,che prevede la concessione di Contributi in conto capitale a fondo perduto con l’opzione di integrare il reperimento di finanziamenti con prestiti bancari agevolati dal Fondo Nuovo Credito – Sezione Internazionalizzazione. |
| **DOTAZIONE** | Le risorse finanziarie per l’attivazione dello strumento finanziario NUOVO CREDITO - SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE sono pari a 500.000,00 Euro, comprensive delle commissioni di gestione dovute al Soggetto gestore del Fondo. |
| **TIPOLOGIA OPERAZIONE** | L’intervento agevolativo opera per il tramite di un Fondo di riassicurazione pubblica, denominato Fondo NUOVO CREDITO - SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE, su garanzia di primo grado rilasciata dai Confidi a fronte di un finanziamento bancario richiesto dall’impresa che ha aderito all’Opzione 2 del Bando; ai sensi del Reg. UE n. 1060/2021, art. 58(5), tale strumento finanziario è combinato un contributo in c/interessi (TAN massimo del 2,5%) e in c/oneri garanzia. |
| **DURATA, CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO E TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE** | La durata del Fondo NUOVO CREDITO - SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE è di 18 mesi, e in ogni caso in linea con la durata di concessione dell’Opzione 2 del Bando, a decorrere dalla trasmissione da parte della Regione dell’Autorizzazione all’avvio del servizio[[39]](#footnote-40); tale durata può essere prolungata in accordo con il Soggetto gestore e comunque non può superare il termine del 31 dicembre 2029.L’agevolazione è concessa **alle imprese beneficiarie** dell’**opzione 2,** come indicato al paragrafo 3.5 del Bando, prevedendo la possibilità di beneficiare sia del Contributo in conto capitale a fondo perduto sia dell’aiuto previsto dal Fondo NUOVO CREDITO - SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE sotto forma di riassicurazione pubblica su finanziamento bancario associata a **Contributi a fondo perduto** in c/costo degli interessi e c/costo della garanzia. Il contributo in c/costo della garanzia di primo grado rilasciata dai Confidi, viene applicato dai Confidi stessi a vantaggio dell’impresa beneficiaria. Il contributo in c/costo degli interessi è determinato sull’importo del prestito ammesso destinato alla realizzazione degli investimenti.**L’Opzione 2** può essere applicata se **entrambe** le seguenti condizioni risultano rispettate:1. non superamento dell’intensità massima dell’aiuto concedibile prevista dal Bando, vedi scheda regimi di aiuto al punto 3.5;
2. non superamento del 100% di finanziamenti agevolati ottenuti rispetto al costo dell’investimento.

Ad esempio:nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia ricevuto dal Bando un contributo pari a € 140.000,00 a fronte di un investimento pari a € 200.000,00, e decidesse di richiedere l’Opzione 2 per cofinanziare il progetto con un finanziamento bancario di € 50.000,00 (esempio ripreso nel successivo paragrafo “SIMULAZIONI”), dal punto di vista degli ESL cumulati per ogni agevolazione percepita dall’impresa, si deve tenere in considerazione quanto segue:* Totale ESL associato al Fondo FNC-INTERNAZ : € 8.515,33 (Ipotesi 1 del paragrafo “SIMULAZIONI”)
* Il contributo in c/capitale del Bando viene ridotto a € 131.484,67 (140.000,00 – 8.515,33), divenendo l’ESL finale specifico del Bando;

Pertanto le sopra elencate condizioni verrebbero entrambe soddisfatte, in quanto:* L’ESL finale complessivo, come determinato ai punti precedenti, risulta pari a € 140.000,00 e pertanto si rispetta l’intensità massima del 70% a fronte di un investimento di € 200.000,00;
* La somma del contributo in c/capitale finale del Bando (131.484,67) e del finanziamento bancario sottostante a FNC- INTERNAZ (50.000,00) è inferiore al valore dell’investimento (200.000,00).

Il finanziamento bancario chiesto dall’impresa non supera, e non può superare, i € 60.000,00 (30% di € 200.000,00) di importo, né i 96 mesi di durata (comprensiva di un eventuale preammortamento).Il TAN massimo agevolabile, corrispondente al contributo in c/interessi, è pari al 2,5% degli interessi praticati dalla Banca, mentre il valore massimo della commissione di garanzia agevolabile è pari allo 0,6% dell’importo nominale annuo della garanzia del Confidi, con un limite massimo di costo del Confidi agevolabile pari a € 5.000,00 (con esclusione di quelli recuperabili dalle imprese, come ad esempio quote, cauzioni e pegni). |
| **SOGGETTI BENEFICIARI (destinatari finali)** | Come previsti nel Bando (par. 2.1). |
| **CRITERI DI AMMISSIBILITÀ** | Come previsti nel Bando (par. 2.3). |
| **SIMULAZIONI**  | Di seguito si riportano le simulazioni di due ipotesi di operatività a fronte di richiesta di un finanziamento bancario da parte dell’impresa pari a 50 mila e 100 mila.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voce**  | **Ipotesi 1** | **Ipotesi 2** |
|  Importo finanziamento  | 50.000,00 | 100.000,00 |
|  Percentuale Garanzia Confidi  | 80% | 80% |
|  Durata (mesi) | 60 | 60 |
|  ESL Riassicurazione FNC-INTERNAZ UP (A) | 1.543,03 | 3.086,06 |
|  Contributo c/interessi (B) | 2.972,30 | 5.944,60 |
|  Contributo c/oneri garanzia (C)  | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  **Totale aiuto (A+B+C)** | **9.515,33** | **14.030,66** |

 |
| **PROCEDURA PER L’ACCESO AL FONDO** **NUOVO CREDITO - SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE** | L’agevolazione del Fondo NUOVO CREDITO - SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE va a favore dei beneficiari del Bando che hanno scelto **l’Opzione 2,** e che quindi intendono avvalersi di un finanziamento bancario garantito dai Confidi e sostenuto da contributo regionale in conto interessi e conto costo garanzia.La presentazione della documentazione per l’ottenimento del finanziamento bancario, avviene con il supporto del Confidi selezionato dall’impresa, all’interno della piattaforma [www.creditofuturomarche.it](http://www.creditofuturomarche.it/).Dopo la chiusura del Bando la Regione trasmette al Soggetto gestore l’elenco dei beneficiari **sull’Opzione 2** con l’indicazione del contributo spettante, sia a fondo perduto sugli investimenti che a valere sul Fondo.Il Soggetto gestore comunica ai beneficiari le specifiche e le procedure di attivazione del Fondo NUOVO CREDITO – SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE.Per abbreviare i tempi di ottenimento del finanziamento bancario, è opportuno che l’impresa che ha indicato l’Opzione 2 si attivi con il Soggetto gestore subito dopo l’apertura del Bando.L’impresa in sede di presentazione della domanda comunica alla Regione l’ottenimento del finanziamento bancario tramite una delle due seguenti modalità:1. nel corso del periodo di apertura del Bando, tramite attestazione di delibera di finanziamento da parte della Banca, condizionata alla concessione del Contributo a fondo perduto da parte della Regione (Allegato 6);
2. nel caso in cui le tempistiche procedurali della Banca non consentano di adempiere con la modalità di cui al punto 1, l’impresa in fase di domanda presenta una autodichiarazione (vedi dichiarazioni obbligatorie in sede di domanda) rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. con l’indicazione dell’importo del finanziamento bancario richiesto e dell’intensità di aiuto massima espresso in ESL calcolato sul finanziamento bancario richiesto;

Nel caso in cui l’impresa non riesca ad ottenere la delibera bancaria o non sia in grado di autocertificare l’intensità di aiuto espresso in ESL calcolato sul finanziamento bancario richiesto entro il termine ultimo per la presentazione della domanda ovvero ritiene di non voler più ricorrere al finanziamento bancario, potrà comunque decidere di partecipare alle agevolazioni previste dal bando scegliendo la modalità prevista dall’intervento agevolativo “Opzione 1”, di cui al paragrafo 3.5. In ogni caso, la comunicazione di rinuncia al finanziamento bancario dovrà essere inviata dall’impresa proponente prima della adozione del decreto di concessione; in tal caso, l’agevolazione è concessa nella misura massima dell’intensità di aiuto prevista per la realizzazione del progetto (vedi paragrafo 3.5), sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto (**Opzione 1**), alternativamente, l’agevolazione è concessa per la sola quota parte del contributo in conto capitale a fondo perduto al netto dell'aiuto, espresso in ESL, dello strumento finanziario (denominato Fondo Credito Ordinario – Sezione Internazionalizzazione).Successivamente, in sede di accettazione degli esiti istruttori, l’impresa dovrà allegare obbligatoriamente il documento comprovante l’ottenimento del finanziamento rilasciato dalla banca.Tutta la procedura relativa all’agevolazione connessa al Fondo NUOVO CREDITO - SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE è gestita sulla piattaforma [www.creditofuturomarche.it](http://www.creditofuturomarche.it/).Eventuali specifiche di dettaglio sull’agevolazione e sulla procedura saranno pubblicate dal Gestore del Fondo nella piattaforma. |
| **REGIME DI AIUTO / ESL** | L’agevolazione è concessa nel rispetto dei Regimi previsti dal Bando. * L’ESL associato alla riassicurazione del Fondo verrà calcolato dal Confidi selezionato dall’impresa per la richiesta di finanziamento bancario, in conformità alla Decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 della Commissione Europea, comunicato al Beneficiario che lo dovrà comunicare alla Regione Marche;
* L’ESL associato al contributo in c/interessi verrà determinato in linea con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

In attuazione dell’art. 9 Reg. UE n. 2021/2041, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.Per sterilizzare eventuali profili di aiuto a livello di Confidi quali intermediari finanziari, in relazioni a quest’ultimi:1. Il vantaggio economico deve essere interamente trasferito alle imprese; pertanto i Confidi sono obbligati a rispettare il principio di trasmissione del vantaggio finanziario all’impresa sotto forma di riduzione di costi praticati per la fruizione dell’agevolazione del Fondo.
2. Il prestito garantito non deve essere utilizzato per rimborsarne uno non garantito;
3. Il prestito garantito non deve essere prestato ex post su un’obbligazione esistente tra l’intermediario ed il destinatario finale del vantaggio economico.
 |
| **MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI** | Il Contributo in c/interessi e in c/oneri garanzia sono erogati direttamente dal Soggetto Gestore all’impresa beneficiaria successivamente all’erogazione del finanziamento bancario sottostante e alla rendicontazione di tale operazione da parte del Confidi convenzionato al Soggetto Gestore. |
| **SOGGETTO GESTORE DEL FONDO** | Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) denominato “CREDITO FUTURO MARCHE”, aggiudicatario dell’Accordo Quadro sottoscritto in data 19 settembre 2023, composto da UNI.CO. Società Cooperativa – mandataria; Artigiancassa S.p.A. – mandante; Confidicoop Marche soc. coop – mandante. |
| **INDICATORI DI REALIZZAZIONE** | Indicatori previsti dall’AZIONE 1.3.4 del Programma FESR. |

1. Come definite dall’Allegato 1 al Regolamento UE n. 651 del 17 Giugno 2014. Si sottolinea che, come specificato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. 8321 del 10/10/2016, anche i liberi professionisti possono accedere alle misure previste dal PR FESR, in quanto qualificati come PMI ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6 maggio 2013. [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://www.regione.marche.it/portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/POLITICA%20DI%20COESIONE%202021-2027/FESR%2021-27/MAPO/ALLEGATO%20MAPO_LISTA%20CRITERI%20DI%20SELEZIONE%20PER%20AZIONE.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
3. In caso di liberi professionisti l’attività economica deve risultare da documento probatorio equivalente. [↑](#footnote-ref-4)
4. La verifica verrà effettuata sui valori riportati nell’ultimo bilancio approvato e depositato dall’impresa prima della presentazione della domanda di contributo. Per le imprese non tenute alla redazione di un bilancio conforme alla IV Direttiva CEE (es. le società di persone, società estere, ecc) dovrà essere allegato alla domanda lo schema di bilancio, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, e relativo all’ultimo esercizio chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda con allegata dichiarazione, sottoscritta del legale rappresentante, con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali. Nel caso di imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso ed approvato il primo bilancio, dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, asseverata da un revisore esterno iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in cui dovranno essere indicati i valori che le imprese stesse prevedono di contabilizzare nel bilancio relativo al primo anno di attività, illustrati da una relazione giustificativa di tali valori.

I valori presi in considerazione sono:

CN = capitale netto = Totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del codice civile quale risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = costo del progetto che ciascuna impresa intende sostenere;

I = intervento agevolativo richiesto da ciascuna impresa calcolato in base alle intensità di aiuto stabilite dal bando;

OF = oneri finanziari netti = Saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari” di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a “Utili e perdite su cambi” di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003;

F = Valore dei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. [↑](#footnote-ref-5)
5. Nei confronti di ogni impresa richiedente la struttura provvederà alla verifica della regolarità contributiva dal giorno successivo al termine ultimo previsto dal presente bando per la presentazione della domanda fino al giorno antecedente l’approvazione del decreto di concessione. Laddove l’esito della verifica della regolarità contributiva non dovesse pervenire entro la data di approvazione del decreto di concessione, la struttura provvederà ad ammettere con riserva le imprese il cui esito non sia ancora pervenuto. Se al termine dell’iter istruttorio condotto dagli Istituti (INPS e INAIL) il DURC risultasse non regolare, la posizione non potrà più essere sanata dall’impresa richiedente e la domanda di partecipazione sarà da ritenersi esclusa dai benefici previsti dal presente bando. [↑](#footnote-ref-6)
6. Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ad esempio nel caso di cinque partner, il peso medio è il 20%, pertanto ciascun partner dovrà sostenere almeno il 10% del totale delle spese ammissibili. [↑](#footnote-ref-8)
8. Artt.4 ter e seguenti del D.L. l0 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33 e successive modifiche (Legge 23 luglio 2009 n.99 e Legge 30 luglio 2010 numero 122 di conversione del D.L. 78/2010). [↑](#footnote-ref-9)
9. Artt. 3, 45 e 48 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016. [↑](#footnote-ref-10)
10. Nel caso di PMI la definizione è stabilita ai sensi *dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE*. La clausola non si applica ai regimi di aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali. [↑](#footnote-ref-11)
11. L’elenco aggiornato delle fiere è consultabile presso il sito Marche Innovazione al seguente link: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Innovazione/Internazionalizzazione/Fiere-e-manifestazioni-di-interesse-2024> [↑](#footnote-ref-12)
12. Per quanto riguarda la valutazione degli effetti sull’ambiente il Rapporto Ambientale del PR FESR MARCHE 2021-2027 ha evidenziato che: “*Le tipologie di azioni del OS 1.1 possono essere definite misure ‘soft’, poiché prevalentemente riguardano l’acquisto di servizi, forme di investimento focalizzate sul rafforzamento delle capacità di ricerca e sviluppo nelle imprese ed enti di ricerca regionali. […] Alla luce delle informazioni disponibili si desume che gli impatti potenziali siano limitati e comunque ad un livello inferiore rispetto alla soglia di attenzione*”*.* [↑](#footnote-ref-13)
13. Art. 55 Regolamento (UE) n. 1060/2021. [↑](#footnote-ref-14)
14. Art. 54 par. 1 lett. a) Regolamento (UE) n. 1060/2021. [↑](#footnote-ref-15)
15. Si precisa che i lavori preparatori quali la richiesta di permessi, la realizzazione di business plan, studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. [↑](#footnote-ref-16)
16. Salvo proroghe debitamente motivate. [↑](#footnote-ref-17)
17. Soggetti destinatari: si intendono i soggetti richiedenti che hanno presentato la domanda e, in esito all'istruttoria, sono stati ammessi all'intervento agevolativo sia in qualità di destinatari dello strumento finanziario sia in qualità di beneficiari del contributo a fondo perduto. [↑](#footnote-ref-18)
18. Art. 191 del Reg. finanziario UE 2018/1046 e ai sensi dell’art. 63 § 9 del [Reg. (UE) 1060/2021](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R1060-20221026), un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma [↑](#footnote-ref-19)
19. In caso di aggregazione, il capofila gestisce la domanda e tutte le fasi successive per conto del partenariato. [↑](#footnote-ref-20)
20. [https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2021-2027/FESR-21-27/Documenti-amministrativi#Linee-guide-bandi-e-beneficiari](https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2021-2027/FESR-21-27/Documenti-amministrativi%22%20%5Cl%20%22Linee-guide-bandi-e-beneficiari) [↑](#footnote-ref-21)
21. Alla relazione finale dell’ultimo stato di avanzamento lavori dovrà essere allegata:

a) copia dell’accordo sindacale di secondo livello o del verbale di validazione degli interventi attivati da parte del sistema bilaterale (per gli interventi derivanti dalla contrattazione collettiva di cui all’art. 51 del D.Lgs 81/2015 o dalla bilateralità);

b) copia del regolamento aziendale o della delibera del Consiglio di Amministrazione o altro documento equivalente che verrà sottoposto al parere consultivo espresso dalla Cabina di Regia di cui al “Protocollo d’intesa per lo sviluppo di iniziative volte a migliorare il benessere aziendale e dei lavoratori nelle imprese del territorio regionale” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1109 del 24.07.2023 (per gli interventi non derivanti dalla contrattazione collettiva di cui all’art. 51 del D.Lgs 81/2015 o dalla bilateralità); [↑](#footnote-ref-22)
22. Alla relazione finale dell’ultimo stato di avanzamento lavori dovrà essere allegato un attestato comprovante l’avvenuto svolgimento dei corsi da parte del personale. [↑](#footnote-ref-23)
23. Salvo casi adeguatamente motivati. [↑](#footnote-ref-24)
24. Per ulteriori eventuali approfondimenti consultare il documento disponibile al link <https://www.valutazionecoesione.it/attivita-di-sistema/doc/2022_05_30_fiche_tradotte_IT.pdf> . [↑](#footnote-ref-25)
25. Ai sensi dell’art. 65, comma 1 del Regolamento UE 1060/2021 il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità. [↑](#footnote-ref-26)
26. D.P.C.M. 23-05-2007- Clausola “Deggendorf” (sentenza del Tribunale di Primo Grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH). [↑](#footnote-ref-27)
27. Il passaggio dalla condizione di PMI a grande impresa a seguito di processi di crescita interna o di operazioni di acquisizione e fusione effettuate dall’azienda beneficiaria stessa, non è considerato una perdita di requisito di PMI [↑](#footnote-ref-28)
28. Artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i; [↑](#footnote-ref-29)
29. Art. 55 della Legge Regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Revoca degli interventi di sostegno alle imprese). [↑](#footnote-ref-30)
30. Ai sensi dell’art. 19, par.4, del Reg. CE 1828/2006 per “supporti comunemente accettati” si intendono: fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documento originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico. [↑](#footnote-ref-31)
31. Negli altri casi si applicano le eventuali norme e scadenze previste per gli aiuti di stato applicabili. [↑](#footnote-ref-32)
32. [https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2021-2027/FESR-21-27/Documenti-amministrativi#Linee-guide-bandi-e-beneficiari](https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2021-2027/FESR-21-27/Documenti-amministrativi%22%20%5Cl%20%22Linee-guide-bandi-e-beneficiari) [↑](#footnote-ref-33)
33. Art. 55 Regolamento (UE) n. 1060/2021. [↑](#footnote-ref-34)
34. Art. 54 par. 1 lett. a) Regolamento (UE) n. 1060/2021. [↑](#footnote-ref-35)
35. Si potrebbe verificare il caso che la ditta abbia emesso più fatture e che il cliente abbia pagato con unico assegno. In tale circostanza va controllato l’incasso della ditta fornitrice tramite estratto conto e farsi fare una autocertificazione dell’importo complessivo distinto per l’importo delle fatture interessate. [↑](#footnote-ref-36)
36. Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” art. 3, comma 1 [↑](#footnote-ref-37)
37. Art.3 comma 4 ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33 e successive modifiche (Legge 23 luglio 2009 n.99 e Legge 30 luglio 2010 numero 122 di conversione del D.L. 78/2010). [↑](#footnote-ref-38)
38. Artt. 65 e 68 del D.lgs. 36/2023. [↑](#footnote-ref-39)
39. ai sensi dell’articolo 10 dell’Accordo quadro “Credito Futuro Marche”. [↑](#footnote-ref-40)